



LE POLITICHE
PUBBLICHE
ITALIANE

N. 8

Febbraio 2026

Il sostegno ai settori del cinema e dell'audiovisivo

Quadro normativo generale
Dati di contesto
Focus: Le diverse linee di finanziamento

LE POLITICHE PUBBLICHE ITALIANE

Il sostegno ai settori del cinema e dell'audiovisivo



Dipartimento Cultura



Dipartimento Cultura

TEL 06 6760–3255

EMAIL st_cultura@camera.it

X [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

WEB temi.camera.it/leg19



Inquadra il QR Code, qui
o per ogni singolo capitolo,
per la versione digitale.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera
è destinata alle esigenze di documentazione interna
per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
La Camera dei deputati declina ogni responsabilità
per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione
per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali
possono essere riprodotti, nel rispetto della legge,
a condizione che sia citata la fonte.

PP008CU

Abstract

I presente volume della collana “Le politiche pubbliche italiane” è dedicato al tema del sostegno pubblico ai settori del cinema e dell’audiovisivo. In termini di risorse annualmente stanziate a bilancio, quelle cinematografiche e audiovisive costituiscono nel loro complesso le principali “attività culturali” che la Repubblica italiana è impegnata a promuovere e a sostenere, in attuazione degli articoli 9 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il sostegno al settore cinematografico e audiovisivo è attualmente disciplinato dalla legge n. 220 del 2016, e dalla relativa normativa attuativa. La Parte I del presente volume presenta un inquadramento complessivo dei contenuti della legge, delle risorse da essa stanziate e dalle diverse tipologie di sostegno da essa istituite. La Parte II è dedicata ad esporre i principali dati di contesto utili, da una parte, a rappresentare quale sia lo stato di salute del comparto cinematografico e audiovisivo italiano, impegnato in una fase di delicata transizione di mercato, e dall’altra, a dare conto dei volumi del sostegno pubblico a tale comparto destinato e ai risultati raggiunti tramite tale sostegno. La Parte III, infine, offre una ricostruzione sistematica dell’intero corpus normativo dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 220. Tali testi costituiscono un quadro normativo articolato e complesso, ad alto tasso di tecnicità ed in costante mutamento, per la cui lettura e consultazione è pensato il Glossario con cui si apre il volume.

This number of the series “Le politiche pubbliche italiane” (Italian Public Policies) is dedicated to the topic of public support for the film and audiovisual sectors. In terms of annual budget allocations, film and audiovisual resources constitute the main “cultural activities” that the Italian Republic is committed to promoting and supporting, in accordance with Articles 9 and 117, paragraph 3, of the Constitution.

Support for the film and audiovisual sector is currently governed by Law No. 220 of 2016 and the related implementing regulations. Part I of this volume presents an overview of the contents of the law, the resources allocated by it, and the various types of support it establishes. Part II is dedicated to presenting the main contextual data useful, on the one hand, for representing the state of health of the Italian film and audiovisual sector, which is undergoing a delicate market transition, and, on the other hand, for accounting for the volume of public support allocated to this sector and the results achieved through such support. Finally, Part III offers a systematic reconstruction of the entire body of regulations contained in the ministerial decrees implementing Law No. 220. These texts constitute a complex and articulated regulatory framework, highly technical and constantly changing, for which the Glossary at the beginning of the document is intended for reading and consultation.

Indice

Glossario.....	9
PARTE I	
CAP 1	IL QUADRO NORMATIVO GENERALE..... 19
	La legge n. 220 del 2016..... 19
	Soggetti coinvolti e rispettive competenze 20
CAP 2	I diversi tipi di intervento a sostegno del settore..... 22
	Gli incentivi fiscali..... 22
	<i>Breve storia del tax credit cinematografico.....</i> 24
	I contributi diretti 26
CAP 3	Le risorse a disposizione..... 28
	Il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo 28
	<i>Riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2025.....</i> 30
	I requisiti di accesso ai benefici economici..... 31
PARTE II	DATI DI CONTESTO 33
	Premessa 33
	Il comparto cinematografico e audiovisivo 33
	Il sostegno pubblico al settore 39
PARTE III	FOCUS: LE DIVERSE LINEE DI FINANZIAMENTO..... 45
CAP 1	Il credito di imposta per la produzione..... 45
	Norme generali..... 45
	<i>Tax credit produzione: il quadro delle norme rilevanti.....</i> 46
	<i>I criteri per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale</i> 46
	I crediti di imposta per la produzione previsti per le diverse tipologie di opere..... 50
CAP 2	Gli altri crediti di imposta..... 52
	Credito di imposta per le imprese di distribuzione 52
	Credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico 56
	Credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione 61
	Credito di imposta per l'attrazione in Italia degli investimenti..... 62
	Credito di imposta c.d. "esterno", per le imprese non appartenenti al settore..... 64
CAP 3	I contributi automatici 66
CAP 4	I contributi selettivi..... 70
CAP 5	I contributi per la promozione e agli enti..... 74
	<i>Cinecittà</i> 77
	<i>La Biennale di Venezia.....</i> 78
	<i>Centro Sperimentale di cinematografia</i> 78
CAP 6	Gli altri strumenti di sostegno..... 80
	Il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali..... 80
	Il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo..... 82
	Conclusioni..... 85

Glossario

Un elemento di cruciale importanza per comprendere a pieno la portata delle singole disposizioni e dei fenomeni che la legge n. 220 del 2016 e i decreti ministeriali attuativi ambiscono a regolare, è costituito dal corposo elenco di definizioni operative atte ad identificare le varie tipologie di soggetti, opere, attività. Tali definizioni sono spesso riportate negli articoli iniziali dei decreti ministeriali, oltreché all'articolo 2 della legge.

Per non appesantire il testo, all'interno dei capitoli del presente volume tali definizioni operative sono state riportate solo quando assolutamente necessario al fine di comprendere le norme di volta in volta in commento.

Nel Glossario che segue, invece, le definizioni sono riportate in modo più esaustivo, e sono tratte direttamente dal testo dalla legge n. 220 del 2016 e da quello dei decreti ministeriali attuativi.

Soggetti

Impresa cinematografica o audiovisiva

L'impresa che svolge le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico.

Impresa cinematografica o audiovisiva italiana

L'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.

Impresa cinematografica o audiovisiva non europea

L'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei.

**Produttore ovvero
impresa di produzione**

L'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Gruppo di imprese

Due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa.

**Produttore
audiovisivo originario**

Il produttore che svolge in proprio le seguenti attività: la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva; l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici; l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti.

**Produttore
indipendente**

Il produttore definito tale dall'articolo 3, comma 1 lettera t) del decreto legislativo n. 208 del 2021, ossia, l'operatore che svolge attività di produzione audiovisiva che non sia controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi, e che, alternativamente, o non abbia destinato per un periodo di tre anni più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore, o sia titolari di diritti secondari.

**Impresa di
distribuzione
cinematografica**

L'impresa che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali, in uno o più ambiti geografici di riferimento, ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue la “**distribuzione in Italia**”, se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano, e la “**distribuzione all'estero**” se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. Nell'ambito delle attività di distribuzione in Italia, si definisce “**distribuzione cinematografica**” l'attività connessa allo **sfruttamento** e alla **fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane**.

**Distributore
internazionale**

L'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero.

Distributore indipendente

Il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting.

Distributore non europeo

Il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea.

Impresa di esercizio cinematografico italiana

L'impresa che ha sede legale e domicilio fiscale in Italia o è soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata.

Micro, piccole e medie imprese

Le imprese che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Impresa di post-produzione

L'impresa che ha come oggetto le attività di montaggio e mixaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi.

Impresa di post-produzione italiana

L'impresa post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa di post-produzione con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.

Industria tecnica e di post-produzione

L'impresa che abbia come oggetto prevalente l'offerta di servizi alle imprese cinematografiche e audiovisive, tra i quali: 1) l'utilizzo degli studi cinematografici e televisivi; 2) il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; 3) il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive; 4) le attività di montaggio e missaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, la correzione colore, l'elaborazione titoli, sottotitoli e audiodescrizione e i servizi di sviluppo e stampa; 5) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi.

Fasi di lavorazione e modalità di realizzazione delle opere audiovisive

Produzione

L'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, postproduzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero.

Sviluppo

La fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore.

Pre-produzione

La fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento.

Realizzazione

La fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera.

Post-produzione

La fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione.

Distribuzione

L'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in distribuzione in Italia, se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in distribuzione all'estero se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce distribuzione cinematografica l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane.

Produzione associata

La produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.

Tipologie di opere eleggibili

Opera audiovisiva

La registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:

1. **film** ovvero **opera cinematografica**, se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;
2. **opera televisiva e web**: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta;
3. **videogioco**, se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può essere frutta mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online.

Opera audiovisiva di nazionalità italiana

L'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5.

Opera audiovisiva in coproduzione internazionale

L'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016.

Opera audiovisiva in compartecipazione internazionale

L'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016.

Opera audiovisiva di produzione internazionale

L'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016.

Opera in associazione produttiva

L'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore indipendente originario, ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi.

Opera in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto

L'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato.

Documentario

L'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti.

Opera prima

Il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere.

Opera seconda

Il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere.

Opera di giovani autori

Il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel bando per l'erogazione dei contributi, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico.

Opera di animazione

L'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

Cortometraggio

L'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti.

Lungometraggio

L'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti.

Videoclip

Le opere audiovisive realizzate per accompagnare e promuovere un brano musicale.

Opera di animazione

L'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

Opera su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana

L'opera audiovisiva che tratta di personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle sue diverse tradizioni, capace di valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale italiana.

Opera audiovisiva innovativa

Opere audiovisive realizzate in realtà virtuale, realtà aumentata o con altre tipologie di tecnologia per esperienze immersive, incluse le opere a tecnica mista.

Film difficile dal punto di vista commerciale

L'opera cinematografica di nazionalità italiana distribuita in sala cinematografica nel periodo di bassa stagione, intercorrente fra il primo luglio e il 31 agosto, secondo ulteriori specifiche contenute in decreto direttoriale da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno solare.

Film d'essai ovvero film di ricerca e sperimentazione

I film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotato da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016.

Festival cinematografico e audiovisivo

Manifestazione culturale nel campo cinematografico ovvero audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale contenente l'illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione.

Rassegna cinematografica o audiovisiva

Una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica.

Premio cinematografico ovvero audiovisivo	Una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive e web e nell'assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione o all'effettuazione della scrittura, produzione e diffusione di una specifica opera audiovisiva ovvero di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni.
Associazione nazionale di cultura cinematografica	Una associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in non meno di cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi ed enti specializzati.
Cineteca	Un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e secondo le ulteriori specificazioni contenute nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
Circolo di cultura cinematografica	L'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico o con atto privato registrato, che preveda nel proprio atto costitutivo, e svolga effettivamente, attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
Sala cinematografica	Uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente.
Sala cinematografica storica	Sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980.
Sala cinematografica inattiva	Sala cinematografica nella quale non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica nei tre mesi antecedenti l'inizio dei lavori.

Data di prima proiezione in sala cinematografica

Prima proiezione dell'opera audiovisiva in sala cinematografica effettuata attraverso titolo d'ingresso a pagamento; sono escluse le proiezioni tenute durante festival e rassegne cinematografiche, anteprime o eventi ad invito, così come seconde uscite o proiezioni di opere di archivio o repertorio.

Ambiente premium

Schermo in possesso di tutte le seguenti caratteristiche: inserito all'interno di una sala cinematografica dotata di almeno due schermi; dotato esclusivamente di poltrone *reclining* motorizzate; dotato di proiettore digitale 2K o superiore con impianto audio di ultima generazione.

Proiezione cinematografica

L'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.

Sala d'essai

La sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016.

Sala della comunità

La sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiastici o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.

Diritti di elaborazione a carattere creativo

Tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA ivi inclusi i diritti di *sequel*, *prequel*, *spin-off* e *remake* e simili e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Diritti di sfruttamento dell'opera

I diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia e all'estero.

Editore home entertainment

Colui che è il titolare dei diritti di riproduzione home video, sia esso il produttore di opere audiovisive che svolge in proprio l'attività di produttore di videogrammi ovvero colui che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolge direttamente e in proprio l'attività di produttore di videogrammi, consistente nella riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel territorio italiano per una visione domestica, assumendo a proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività.

Servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale

Un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta

Un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Service

Contratto di prestazione di servizi stipulato dal distributore con terzi per l'esecuzione di singole parti dell'attività di distribuzione dell'opera.

Paesi DAC

Tutti i Paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).



PARTE I

Il quadro normativo generale

CAPITOLO 1

La legge n. 220 del 2016

La [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), in vigore dal 1º gennaio 2017, costituisce lo strumento normativo cardine sulla base del quale, nel rispetto della cornice normativa di livello costituzionale rappresentata dall'[articolo 117](#), commi 2 e 3, è regolato il **sostegno pubblico al settore del cinema e dell'audiovisivo**, inteso come attività culturale da promuovere per lo sviluppo e l'accrescimento del patrimonio culturale della Nazione.

Gli **obiettivi** individuati dalla legge per guidare l'intervento pubblico nel sostegno ai settori della produzione, della distribuzione, dell'esercizio cinematografico e dell'audiovisivo sono elencati all'[articolo 3](#) della legge. Essi sono i seguenti:

- a) garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- b) favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- d) assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
- e) curare la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere studi e ricerche nel settore cinematografico;
- f) disporre e sostenere l'educazione all'immagine

Gli 8 obiettivi della legge

- 1. Garantire il pluralismo dell'offerta.
- 2. Favorire il consolidamento dell'industria.
- 3. Promuovere la circolazione e la distribuzione a livello nazionale e internazionale.
- 4. Assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio nazionale.
- 5. Curare la formazione professionale.
- 6. Sostenere l'educazione in scuole e istituti.
- 7. Promuovere la più ampia fruizione delle opere e garantire l'accessibilità a tutti.
- 8. Riservare attenzione a tutte le fasi dell'opera.

nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

- g) promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
- h) riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Soggetti coinvolti e rispettive competenze

I soggetti istituzionali cui la [legge n. 220 del 2016](#) affida il compito di sostenere, promuovere e valorizzare il settore del cinema e dell'audiovisivo sono lo **Stato**, le **Regioni**, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, le cui funzioni sono elencate rispettivamente dagli articoli 10, 4 e 11 della legge.

Le **funzioni statali** sono esercitate dal Ministero della cultura ([MIC](#)) e, nello specifico, dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo ([DGCA](#)) la quale, ai sensi del citato [articolo 10](#), tra le varie funzioni ad essa affidate, promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero; concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con l'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali; promuove l'immagine dell'Italia anche a fini turistici attraverso il cinema e l'audiovisivo; sostiene la formazione professionale e l'educazione all'immagine; svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo e le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive.

La DGCA, inoltre, rappresenta l'Italia in organismi internazionali che erogano fondi sovranazionali ([Eurimages](#), [Ibermedia](#), [Europa creativa – Sottoprogramma MEDIA](#)) e istituisce dei [fondi bilaterali](#) con istituzioni omologhe di altri paesi per sostenere lo sviluppo di opere in coproduzione internazionale.

Ai sensi del [decreto ministeriale 4 aprile 2025](#), n. 115 di ricognizione degli enti vigilati dal MiC, la Direzione generale esercita inoltre la [vigilanza](#) su [Cinecittà Spa](#) e sulla [Fondazione Centro sperimentale di cinematografia](#).

L'[articolo 31](#) della legge n. 220 del 2016 affida allo Stato il compito di assicurare il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni


distorsivi della concorrenza, e l'[articolo 37](#) affida al Ministero la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Per un approfondimento sulla struttura organizzativa ministeriale, si consulti il tema web [Cultura: governance e risorse](#), sul Portale della documentazione della Camera dei deputati. La Direzione generale Cinema e audiovisivo è collocata all'interno del Dipartimento per le attività culturali e si articola in **4 uffici dirigenziali di livello non generale centrali**, per la lista delle cui funzioni specifiche si rinvia all'allegato 5 del [decreto ministeriale n. 270 del 2024](#).

Nell'ambito della Direzione, e sotto la sua vigilanza, opera, inoltre, quale **ufficio dirigenziale di livello non generale** dotato di autonomia speciale, l'**Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi**, con sede a Roma, che svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi (articolo 37 del [decreto ministeriale n. 270 del 2024](#)).

Avvalendosi delle risorse umane e strumentali della Direzione generale, e con il supporto di un ufficio di segreteria composto da personale ministeriale, opera presso il Ministero, il **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, disciplinato all'[articolo 11](#) della legge n. 220 del 2016.

Esso è l'organo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo avvalendosi delle analisi di settore, delle risultanze dell'attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e degli esiti delle consultazioni periodiche avviate con gli operatori di settore ([articolo 11](#), comma 3, lettere a) ed f)).



Il [decreto ministeriale 2 gennaio 2017, n. 2](#) regolamenta il funzionamento del Consiglio e il regime di incompatibilità dei suoi componenti.

Tale organismo, istituito in sostituzione della preesistente “Sezione Cinema” della “Consulta per lo Spettacolo”, dura in carica tre anni, ed è composto da 11 membri, di cui, otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo con comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata e tre membri scelti dal Ministro tra una selezione di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

I decreti di nomina dei componenti del Consiglio a partire dalla data della sua istituzione sono stati tre: il [decreto ministeriale 6 marzo 2017 n.109](#); il [decreto ministeriale 17 giugno 2020 n. 284](#) e da ultimo, il [decreto ministeriale del 19 marzo 2024 n. 106](#).

Quanto alle **competenze delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 4](#) della legge, esse concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle

attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione.

Esse sostengono l’imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l’accesso al credito a tasso agevolato.

Promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l’archivio della Cineteca nazionale.

Lo Stato riconosce il ruolo e l’attività delle *Film Commission*, organismi, attraverso i quali, le regioni e province autonome favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria audiovisiva.

Alle *Film Commission* può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Il coordinamento delle *Film Commission* è istituito presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero. ■



CAPITOLO 2

I diversi tipi di intervento a sostegno del settore

PARTE I

L' [articolo 12](#) della legge n. 220 del 2016 individua le tipologie di intervento di sostegno al cinema e all'audiovisivo, nelle seguenti:

- a) **incentivi e agevolazioni fiscali** (articoli 15–22),
- b) **contributi automatici** (articoli da 23–25),
- c) **contributi selettivi** (articolo 26),
- d) **contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva** (articolo 27),
- e) **Piano per il potenziamento delle sale e Piano per la digitalizzazione del patrimonio** (rispettivamente, articoli 28 e 29).

In via generale, gli interventi di cui alla lettera a) si distinguono nettamente dagli altri. Gli **incentivi** infatti, come il *tax credit*, sono benefici fiscali che riducono il carico tributario delle imprese cinematografiche e audiovisive, mentre i **contributi** sono erogazioni dirette di fondi pubblici a sostegno di progetti specifici.

La disciplina di dettaglio degli interventi di sostegno appena citati è demandata a **disposizioni tecniche applicative** adottate con decreto ministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. A tali norme secondarie è demandata, altresì, la definizione di ulteriori condizioni per l'accesso agli strumenti di sostegno, con

riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti all'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere.

Nel presente capitolo è effettuata una disamina sintetica delle caratteristiche delle diverse tipologie di strumento di sostegno, ed è proposta una ricostruzione schematica dei decreti ministeriali attuativi attualmente vigenti.

I sei capitoli di cui è composta la Parte III sono invece dedicati all'analisi dettagliata dei distinti strumenti di sostegno.

Gli incentivi fiscali

La categoria degli incentivi e delle agevolazioni fiscali è essenzialmente coincidente con l'insieme, al suo interno assai eterogeneo, dei **crediti di imposta**, c.d. *tax credit*.

Si tratta di un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti **sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali**.

Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del *tax credit* è contenuta negli **articoli da 15 a 22**

della citata legge, che sono dedicati alle **diverse fattispecie di credito di imposta** a favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e audiovisivo.


Alla revisione normativa attuata con la legge del 2016, che ha rivisto, razionalizzato e riunito nello stesso testo le norme precedentemente vigenti, hanno fatto seguito, a partire dal 2018, **diversi decreti ministeriali attuativi** della disciplina in materia di credito di imposta. Infatti, il comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad **uno o più decreti del Ministro della cultura**, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, il compito di stabilire la **disciplina di dettaglio del “tax credit”**, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.

In particolare, a tali decreti è demandato il **comitato** di individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a

determinati costi eleggibili o soglie di costo elegibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

I **decreti ministeriali** recanti la normativa tecnica di dettaglio delle varie tipologie di tax credit attualmente vigenti sono riportati di seguito:

- [decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#) recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;
- [decreto interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025](#) recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;



Breve storia del *tax credit* cinematografico

L'evoluzione normativa dell'istituto del credito di imposta a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo riflette un progressivo rafforzamento delle politiche culturali che, nel corso dell'ultimo quindicennio, si sono prefissate l'obiettivo di sostenere la competitività dell'industria audiovisiva italiana a livello nazionale e internazionale.

La misura in questione nasce come uno strumento di sostegno alle produzioni cinematografiche nazionali, e nella sua versione originaria prevedeva solo un credito d'imposta legato ai costi di produzione. Si è poi progressivamente trasformata in un sistema più complesso, con la previsione di diverse forme di credito d'imposta e di finanziamento, rivolte a diverse tipologie di produzioni e a diverse fasi del ciclo di vita di un'opera audiovisiva.

La norma che per prima ha introdotto il credito d'imposta per il cinema è la **legge finanziaria per il 2008** ([legge n. 244 del 24 dicembre 2007](#), articolo 1, commi 325-343), la quale, con l'obiettivo di promuovere la competitività del comparto industriale cinematografico e, contemporaneamente, di allineare gli strumenti di sostegno nazionale alle normative vigenti negli altri paesi europei, ha introdotto, per il triennio 2008-2010 due importanti normative fiscali a sostegno dell'industria cinematografica: il ***tax credit*** (credito di imposta) e il ***tax shelter*** (la detassazione degli utili d'impresa reinvestiti), la cui disciplina si rintraccia nei decreti ministeriali [decreto ministeriale 7 maggio 2009](#) e [decreto ministeriale 21 gennaio 2010](#).

Il pacchetto di agevolazioni fiscali in questione mirava a fornire strumenti non solo a favore di tutti i soggetti operanti nel comparto cinematografico e audiovisivo (c.d. ***tax credit interno***), ma anche a favore delle imprese terze, ossia ai soggetti estranei alla filiera (c.d. ***tax credit esterno***), con lo scopo di attrarre investimenti nella produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana

attraverso specifici accordi di partecipazione stipulati con i produttori cinematografici.

La normativa venne giudicata compatibile con le norme europee in materia di aiuti di stato e di mercato comune dalla Commissione europea, con le decisioni n. 595 del 18 dicembre 2008 e n. 673 del 22 luglio 2009.

Gli incentivi fiscali appena descritti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013 dal [decreto-legge 225 del 2010](#). La legge n. 183 del 12 novembre 2011 ([legge di stabilità 2012](#)) ha poi abrogato dal 1° gennaio 2012 il ***tax shelter***, a causa del suo scarso utilizzo da parte delle imprese interessate e ha prorogato il ***tax credit***, fino al 31 dicembre 2013 a condizione che le somme stanziate e non utilizzate per questa agevolazione fossero riassegnate al finanziamento del Fondo per le attività cinematografiche, in quella fase alimentato in via ordinaria dal Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il [decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013](#) (c.d. "decreto valore cultura"), all'articolo 8, ha **reso permanenti**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 riguardanti il ***tax credit*** (poi abrogate dalla legge 220 del 2016) e ha esteso la medesima disciplina ai **produttori indipendenti di opere audiovisive**. Le relative disposizioni applicative sono state adottate con il [decreto ministeriale 5 febbraio 2015](#).

Le norme citate sono state poi sostituite dalla nuova legge che ha disciplinato ex novo ed in modo organico la materia, la legge n. 220 del 2016, e dalla relativa normativa secondaria attuativa. Essa ha rappresentato una riforma significativa del settore, introducendo nuovi strumenti di sostegno economico, ridefinendo le modalità di accesso agli incentivi e rafforzando la tutela del patrimonio audiovisivo. ■

- [decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025](#) recante "Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18, della legge 14 novembre 2016, n. 220";
- [decreto interministeriale n. 71 del 5 febbraio 2021](#) recante "Disposizioni applicative del credito d'imposta per le **industrie tecniche e di postproduzione** di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220";
- [decreto interministeriale n. 329 del 4 ottobre 2024](#) recante "Disposizioni applicative in

materia di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all'**articolo 19** della legge 14 novembre 2016, n. 220", in materia di **attrazione in Italia di investimenti** in tale settore;

- [decreto interministeriale n. 152 del 2 aprile 2021](#) recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220", ormai applicabile solo al credito di imposta di cui all'**articolo 20**, destinato alle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (cosiddetto "**tax credit esterno**"). Si segnala peraltro che il **decreto di riparto** del Fondo per il cinema e l'audiovisivo per il **2025 non ha riservato risorse** specificamente riservate a tale linea di finanziamento.

In linea generale, i crediti d'imposta sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In caso di presentazione della richiesta preventiva, sono utilizzabili per il 70 per cento all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva.

I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del **valore della produzione** ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel decreto.

Ai fini dell'ammissibilità ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, è possibile richiedere, tramite apposita domanda presentata alla Direzione prima della richiesta preventiva, l'**idoneità al credito d'imposta**. L'ottenimento dell'idoneità, che non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento successivo e che non costituisce in nessun caso titolo

preferenziale in merito all'attribuzione del credito d'imposta, costituisce **riconoscimento dell'ineleggibilità culturale dell'opera**.

I crediti d'imposta, fatto salvo quello "esterno" di cui all'articolo 20 della legge, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I crediti d'imposta riguardanti le sale cinematografiche, sono cedibili dal beneficiario anche ai soggetti fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Ulteriori disposizioni comuni, riguardano la previsione, in base alla quale, i **soggetti richiedenti** il beneficio fiscale, devono essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; devono applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; non devono trovarsi in situazioni ostante alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e non devono avere in corso procedure fallimentari. Devono operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro.

Per il riconoscimento del credito di imposta è necessario che i soggetti richiedenti rispettino il **principio di tracciabilità dei costi**, recentemente regolamentato, in base al quale, i documenti di spesa superiori a 1000 euro devono riportare l'indicazione univoca della spesa cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo. Inoltre, i costi sostenuti devono essere attestati da un soggetto abilitato alla certificazione che produca la **certificazione di effettività e stretta inerenza** dei costi eleggibili sostenuti, da presentare unitamente alla richiesta di credito di imposta. Con apposito [decreto direttoriale n. 3361 del 14 ottobre 2024](#) (modificato con il [decreto direttoriale 4 dicembre 2024 rep. 3832](#)), sono stati fissati i requisiti soggettivi e gli obblighi dei certificatori, nonché i requisiti della certificazione e le relative modalità operative.

Tra le condizioni che si devono verificare congiuntamente per l'**utilizzo del credito di imposta**, per

le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, per il potenziamento dell'offerta cinematografica e per l'attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, è previsto che le spese siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR e sia avvenuto l'effettivo pagamento delle stesse.

Infine, per quanto concerne gli adempimenti posti in capo ai beneficiari dei crediti di imposta, i decreti ministeriali prevedono, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge 220 del 2016, che i medesimi sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica **i dati e le informazioni**, in loro possesso, ivi inclusi quelli relativi allo **sfruttamento economico dell'opera**, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano.

Dal punto di vista sanzionatorio nel caso di accertamento di **indebita fruizione anche parziale**, dei crediti d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, o, a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, si provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di **dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione**, oltre alla **revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione**, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, **l'esclusione dalle agevolazioni per cinque anni**, del beneficiario, nonché, di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

I contributi diretti

Gli articoli da 23 a 29 della legge n. 220 del 2016 disciplinano invece gli **strumenti di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo di natura non fiscale**, genericamente denominabili come **"contributi"**, e consistenti in trasferimenti di denaro direttamente indirizzati alle imprese o ad altri soggetti richiedenti, in ragione del

raggiungimento di determinati obiettivi o al ricorrere di determinati requisiti.

Agli **articoli da 23 a 25** sono disciplinati i cosiddetti **contributi automatici**, elargiti alle imprese cinematografiche e audiovisive sulla base di **parametri oggettivi**, relativi ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenute dalle loro opere, a condizione che le **risorse stanziate** siano **reinvestite** dai percettori nella produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

All'**articolo 26** sono disciplinati invece i cosiddetti **contributi selettivi**, elargiti per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto** da realizzare, in base alla valutazione di una **commissione** composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Tali contributi sono concessi prioritariamente alle opere cinematografiche, e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori, ovvero ai film di particolare qualità artistica.

All'**articolo 27, comma 1**, sono disciplinati i cosiddetti **contributi alla promozione**, destinati a diverse tipologie di destinatari, e finalizzati alla promozione, a vari livelli, della cultura cinematografica, tramite, ad esempio, la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, la programmazione di film d'esercito ovvero di ricerca e sperimentazione, l'attività svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità, nonché dai circoli di cultura cinematografica, la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, la promozione delle attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, nonché lo svolgimento, di concerto con il Ministero dell'istruzione, di iniziative per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione

e di diffusione delle immagini e dei suoni, e per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. Anche tali contributi, come quelli selettivi di cui all'articolo 26, sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto** da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. A tali contributi si affiancano, ai sensi dell'**articolo 27, comma 3**, quelli annualmente riservati al **finanziamento di specifici enti**, quali Cinecittà, la «La Biennale di Venezia», il Centro sperimentale di cinematografia ed altri minori.


Gli **articoli 28 e 29**, infine, sono destinati rispettivamente alla disciplina dei contributi elargiti nell'ambito del **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali** e del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.

Anche in relazione alle singole tipologie di contributo non fiscale sopra elencate, la legge demanda la disciplina attuativa a successivi **decreti ministeriali**, che allo stato attuale sono i seguenti:

- il [decreto ministeriale del 15 luglio 2021, n. 251](#), recante le disposizioni applicative in materia di **contributi automatici** di cui all'articolo 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

- il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#), recante le disposizioni applicative in materia di **contributi selettivi** di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- il [decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017](#), come modificato dal [decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020](#), recante le disposizioni applicative in materia di **contributi alle attività e alle iniziative di promozione** cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- il [decreto ministeriale n. 190 del 10 giugno 2025](#), recante disposizioni applicative del **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali** di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2017](#), recante disposizioni applicative del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo** di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Per la disciplina di dettaglio dei contributi sopra elencati, che differiscono tra loro in modo significativo sia sotto il profilo dei beneficiari che sotto il profilo dei requisiti di accesso allo strumento di sostegno, si rinvia ai singoli capitoli di approfondimento di cui alla Parte III del presente volume. ■





CAPITOLO 3

Le risorse a disposizione

PARTE I

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

Una delle novità più significative della [legge n. 220 del 2016](#) è recata dall'[articolo 13](#), che ha previsto, a decorrere dall'anno 2017, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Fino al 2016, ancorché attraverso la Direzione generale Cinema, le risorse destinate al sostegno al settore cinematografico e audiovisivo venivano erogate a valere sul **Fondo unico per lo spettacolo** (oggi ridevominato “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”, su cui si veda l'apposito [tema web](#)).

Il Fondo è destinato al finanziamento delle diverse tipologie di interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui si è dato conto nel capitolo precedente e la sua **dotazione** è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, pur essendo prefissata, nel suo importo minimo, già dalla legge. Allo stato attuale, l'ammontare

Novità della legge di bilancio 2026

- Riduzione della dotazione del Fondo da 700 a 610 milioni di euro (per il 2026) e a 500 milioni di euro (dal 2027).
- Divieto di splafonamento esteso anche al *tax credit* produzione.
- Monitoraggio trimestrale della spesa con trasmissione dati da MIC a MEF.
- Totale discrezionalità al decreto di riparto in riguardo alla quota del fondo da assegnare ai contributi non fiscali.

LA DOTAZIONE DEL FONDO A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

610 mln

per il 2026

500 mln

dal 2027

minimo del fondo in questione è comunque fissato a **610 milioni di euro annui per il 2026** e a **500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**.

La disciplina concernente la **dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Inizialmente, la norma istitutiva del Fondo prevedeva che lo stesso, alimentato a regime con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, avesse una dotazione non inferiore a **400 milioni di euro annui**.

La [legge di bilancio 2021](#) (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 583), ha innalzato la dotazione minima del Fondo a **640 milioni di euro annui** a decorrere dal 2021.

La [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 348) ha ulteriormente innalzato la dotazione minima del Fondo a **750 milioni di euro annui** dal 2022.

Successivamente, la [legge di bilancio 2024](#) (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 538), **ha ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui** (a decorrere dal 2024) la dotazione minima del Fondo.

Infine, da ultimo, la [legge di bilancio 2026](#) (legge n. 199 del 2025, articolo 1, comma 554) **ha ulteriormente ridotto da 700 a 610 milioni di euro annui per il 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027** il livello di finanziamento minimo del Fondo.

Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in en-trata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13, sono definite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione

normativa è stato adottato il [decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017](#).

Il riparto annuale del Fondo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla legge, ai sensi del comma 5, è invece effettuato con **decreto** del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. A titolo esemplificativo, si rinvia all'apposito approfondimento per una disamina del **riparto del Fondo per l'anno 2025**.

In generale, sono previsti meccanismi di riassegnazione al Fondo delle **risorse** in esso stanziate e poi rimaste **inutilizzate**.

Un aspetto di particolare rilevanza da segnalare è quello relativo al rapporto tra la **dotazione annuale** del Fondo e le **richieste di tax credit** presentate ogni anno. Nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025, il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016 prevedeva che tale tipologia di incentivi fosse riconosciuta entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto ministeriale di riparto, ma **ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19** (ossia, dei crediti di imposta per la produzione e per l'attrazione in Italia degli investimenti nel settore). Per le tipologie di tax credit da ultimo citate era dunque esplicitamente riconosciuta la possibilità di superare tale tetto (cd. "splafonamento").

Ora, con la [legge di bilancio per il 2026](#) ([legge n. 199 del 30 dicembre 2025](#)), si è tornati su tale disposizione, prevedendo invece che, per tutte le tipologie di credito di imposta, **il limite di spesa fissato dal decreto annuale di riparto non può comunque essere superato** ed istituendo un **meccanismo di monitoraggio trimestrale della spesa**, le cui risultanze il Ministero della cultura dovrà trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, al fine di garantire il rispetto del limite fissato.


In coerenza con tale disposizione, la legge di bilancio per il 2026 ha modificato anche l'articolo 13, comma 5, della legge, quello che disciplina

il **decreto di riparto**, prevedendo che esso debba stabilire anche i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II (cioè, degli incentivi fiscali), al fine di **garantire il rispetto del limite di spesa**.

Parallelamente, la legge di bilancio 2026, nel novellare l'articolo 13, comma 5, della legge, ha invece **rimosso** la disposizione che prevedeva che l'**importo complessivo per talune forme di**

sostegno di natura non fiscale, ovvero i contributi selettivi (di cui all'articolo 26) e i contributi alla promozione (di cui all'articolo 27, comma 1), non potesse essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento della dotazione complessiva del Fondo. A decorrere dal 2026, pertanto, il decreto di riparto potrà determinare tali tipologie di contributo non fiscale senza dover sottostare a vincoli quantitativi stabiliti a livello legislativo.

Riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2025



Per l'anno 2025, con il [decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 55](#), si è provveduto al **riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, che ammonta complessivamente, a **696.034.750 euro**.

Le risorse del Fondo sono così ripartite:

- a) **euro 412.103.121,95** per gli **incentivi fiscali**
di cui agli articoli da 15 a 20 della legge
14 novembre 2016, n. 220;
- b) **euro 37.600.585,55** per i **contributi automatici**
di cui agli articoli 23 e 24 della legge
14 novembre 2016, n. 220;
- c) **euro 91.500.000,00** per i **contributi selettivi**
di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016,
n. 220;
- d) **euro 110.950.000,00** per i **contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva** di cui all'articolo 27;
- e) **euro 20.881.042,50** per il **potenziamento delle competenze** e per l'alfabetizzazione all'arte,
- f) **euro 20.000.000,00** per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**, di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- g) **euro 3.000.000,00** per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

I requisiti di accesso ai benefici economici

In via generale, la legge n. 220 del 2016 prevede, all'articolo 14, che l'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti esteri nel settore ([articolo 19](#)), sia subordinata ad una serie di **requisiti**.

In primo luogo, il **riconoscimento della nazionalità italiana**, per il quale ci si riferisce a parametri quali la nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica, la ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, la residenza fiscale in Italia dei componenti della troupe, le riprese effettuate principalmente in Italia, l'utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia, la post-produzione svolta principalmente in Italia.

I **requisiti**, le **modalità** e le **procedure** per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione, sono stati definiti, su proposta del Ministro, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017](#), poi modificato – anche a seguito di indicazioni pervenute dalla Commissione europea, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea – con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020](#).

Nei decreti citati si disciplinano, attraverso un sistema di valutazione “a punti”, parametrato a specifiche voci individuate in apposite tabelle indicate al medesimo provvedimento, le modalità di attribuzione provvisoria della nazionalità – in sede di presentazione dell'istanza prima dell'inizio delle riprese – e di attribuzione definitiva della nazionalità – al completamento dell'opera cinematografica o audiovisiva.

Si tenga presente che la nazionalità italiana può essere riconosciuta, ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge n. 220 del 2016, anche alle **opere realizzate in coproduzione con imprese estere**, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

In secondo luogo, l'**ammissione al beneficio è in ogni caso esclusa** quando questa è richiesta in relazione ad opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show, programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni, trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi, programmi televisivi.

La disciplina di dettaglio contenente l'individuazione dei casi di esclusione delle opere dai benefici della legge è stata dapprima dettata dal [decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 303](#), successivamente più volte integrato e modificato, e recentemente integralmente sostituito dal [decreto ministeriale del 22 gennaio 2025, n. 15](#).

In terzo luogo, come stabilito proprio dal decreto ministeriale da ultimo citato, l'opera audiovisiva è **ammessa ai benefici se essa** è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale,

Requisiti per l'accesso al sostegno pubblico

- Ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana.
- Non rientrare nei casi di esclusione specifici.
- Garantire la previa visione in sala.
- Depositare la copia presso la Cineteca nazionale.
- Ottenere il riconoscimento dell'eleggibilità culturale.
- Altri specifici requisiti previsti per i singoli strumenti di sostegno.

per la prioritaria visione in sala cinematografica e se la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:

- è programmata in sala cinematografica per almeno **duecentoquaranta proiezioni**, in almeno dieci sale cinematografiche, nell'arco di **tre mesi** decorrenti dalla data di prima proiezione;
- la fruizione in sala cinematografica costituisce la **prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera** sul territorio nazionale e, per un periodo di **centocinque giorni** decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori *home entertainment*.

In quarto luogo, e limitatamente alle imprese di produzione, l'articolo 7 della legge n. 220 del 2016 stabilisce che, a pena di decadenza dal beneficio concesso, l'impresa, a ultimazione dell'opera, **debba depositare** presso la Cineteca nazionale **una copia, anche digitale, dell'opera**.

Il decreto ministeriale che individua le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale è il [decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 344](#).

Si tenga presente che ulteriori requisiti sono individuati dai vari decreti ministeriali attuativi, sia in relazione alle singole tipologie di intervento di sostegno sia, per ciascuna di esse, per le singole tipologie di opera per cui il sostegno è richiesto.

Tra i requisiti fissati trasversalmente per le varie tipologie di beneficio vi è quello della cosiddetta **eleggibilità culturale dell'opera**, in base alla quale ad essa viene attribuito un punteggio sulla base di talune sue caratteristiche contenutistiche o relative alla sua produzione. ■



PARTE II

Dati di contesto

Premessa

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il **Ministero della cultura** trasmette annualmente alle Camere una **relazione sullo stato di attuazione degli interventi** di sostegno da tale legge previsti. A [questo link](#) sono reperibili le relazioni presentate nel corso della presente legislatura (l'[ultima](#) è riferita all'annualità 2023).

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della medesima legge n. 220 del 2016, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** trasmette annualmente alle Camere una **relazione sullo stato della concorrenza** nel settore della distribuzione cinematografica. A [questo link](#) sono reperibili le relazioni presentate nel corso della presente legislatura (l'[ultima](#) è stata trasmessa a dicembre 2025).

Le due relazioni citate, assieme ad altri rapporti periodici pubblicati da organismi pubblici e privati, rappresentano una **ineludibile base informativa** per comprendere le dinamiche che interessano il **comparto cinematografico e audiovisivo**, da una parte, e le tendenze del sostegno pubblico, dall'altra.

Il comparto cinematografico e audiovisivo

Può essere anzitutto interessante dare conto dei volumi del comparto cinematografico e audiovisivo in Italia.

Secondo i dati riportati dalla **relazione ministeriale**, il comparto cinematografico e audiovisivo nel nostro Paese vedeva attive, nel 2022, un totale di **8.358** tra **imprese** di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva (codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13), di

I numeri del settore

8.358

Imprese, 2022

42.948

Addetti, 2022

10,3 mld €

Fatturato, 2022

3,9 mld €

Valore aggiunto, 2022

662

Opere italiane prodotte, 2024


proiezione cinematografica (59.14), di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video (60.20) [Fig. 1].

In questa analisi non vengono considerati i dati delle imprese produttrici di videogiochi, il cui valore è riportato dalla relazione in modo dichiaratamente approssimato, per mancanza di dati di dettaglio.

Fig 1. I numeri delle imprese e gli addetti per settore

● Produzione ● Post-produzione ● Distribuzione ● Proiezione ● Programmazione TV


Numero di imprese



63,3%
delle imprese è attiva
nella Produzione

+27% ↗
Crescita delle imprese
nella Produzione
e nella Post-Produzione,
2017-2022

Numero di addetti



50,9%
degli addetti è assunto
nella Produzione

28,3%
degli addetti è assunto
nella Programmazione TV

+35,5% ↗
Crescita degli addetti
nella Produzione,
2017-2022

Fonte: elaborazione su dati MIC


Larga parte delle imprese in questione è costituita dalle imprese di **produzione** (il 63,3 per cento) che assieme a quelle di post-produzione (18,5 per cento) rappresentano più di 8 imprese su 10.

I segmenti di mercato appena citati si sono dimostrati negli ultimi anni particolarmente fertili: il numero di imprese in essi attive è **cresciuto in modo costante dal 2017 al 2022**, di oltre il 25 per cento sul quinquennio, nonostante la crisi pandemica. Negli altri segmenti del mercato non si sono registrate dinamiche analoghe.

Il **numero di addetti** del comparto [Fig. 1] era pari, nel 2022, a 42.948 unità, ed anche in questo caso, nonostante una battuta di arresto nel 2021, si è assistito ad una crescita significativa tra il 2017 e il 2022 (+13,6 per cento sul quinquennio). La gran parte degli occupati è alle dipendenze delle imprese di produzione (50,9 per cento) a di quelle di programmazione e trasmissione televisiva (28,3 per cento). Il numero degli addetti nel settore della produzione ha vissuto una vera e propria **impennata nel periodo considerato** (+35,5 per cento sul quinquennio).

Fig 2. Il fatturato e il valore aggiunto per settore

● Produzione ● Post-produzione ● Distribuzione ● Proiezione ● Programmazione TV




+65,9% ↗

Crescita del fatturato
nella Produzione,
2017-2022

-25,6% ↘

Decrescita del fatturato
nella Programmazione
TV, 2017-2022



+82,3% ↗

Crescita val. aggiunto
nella Produzione,
2017-2022

-24,8% ↘

Decrescita val. aggiunto
nella Programmazione
TV, 2017-2022

Fonte: elaborazione su dati MIC


Passando all'analisi dei volumi economici [Fig. 2], le imprese del settore fatturavano nel complesso, nel 2022, circa 10,3 miliardi di euro, di cui 4,8 nel settore della programmazione televisiva e 3,8 nel settore della produzione. Nel 2022 il gap tra questi due settori si è sensibilmente ridotto, a causa del combinato effetto di una forte riduzione del settore della programmazione televisiva e dell'incremento di quello della produzione.

Il dato del valore aggiunto si colloca nel 2022 a 3,9 miliardi di euro, sui livelli del 2021 e della

fase precedente alla pandemia. In questo caso, circa la metà del valore aggiunto proviene dal settore della produzione, mentre il 30 per cento proviene dal settore della programmazione televisiva.

In entrambi i casi, come si vede, è il settore della produzione a esporre significativi miglioramenti (+65,9 per cento di fatturato e +82,3 per cento di valore aggiunto), mentre gli altri settori sono sostanzialmente stabili o in discesa (ad esempio, la programmazione TV).

Fig 3. Film e opere audiovisive italiani prodotti



Fonte: elaborazione su dati MIC

I dati del comparto che si sono sopra esposti evidenziano come nel corso degli ultimi anni si sia registrato un **mercato sviluppo del settore della produzione** cinematografica e audiovisiva: è qui infatti che si registrano i maggiori incrementi sotto tutti i punti di vista che si sono sopra illustrati (numero imprese, numero addetti, fatturato e valore aggiunto). La crescita in questione si è verificata in particolare nel **biennio 2021-2022**, che, come si ricorda è il biennio nel quale la **dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo è stata significativamente **incrementata**, prima da 400 a 640, e poi da 640 a 750 milioni di euro.

In effetti, se si analizzano i dati raccolti nel rapporto “[I numeri del cinema in Italia](#)” che la Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo pubblica con cadenza annuale dal 2010 (l'ultimo rapporto, riferito al 2024, è reperibile a [questo link](#)), è possibile constatare come il **numero di film e di opere audiovisive italiani** prodotti annualmente sia quasi **raddoppiato** nel corso degli ultimi sette anni (+94,1 per cento) [Fig. 3].

I dati del rapporto consentono di avere informazioni più specifiche anche sulla **tipologia di opere** prodotte. Ad esempio, nel corso degli ultimi anni è relativamente **cresciuta la quota di documentari**, che erano meno del 20 per cento nel

2017 mentre nel 2024 sono di poco sotto il 40 per cento. Si è corrispondentemente contratta, pur restando ampiamente maggioritaria, la componente di finzione.

Sul fronte delle **opere audiovisive**, si è assistito invece ad un incremento sensibile della quota di prodotti **destinato direttamente al web** e non alla televisione lineare: tale quota è passata da un valore inferiore al 10 per cento ad un valore superiore al 25 per cento del totale delle opere depositate.

Concentrandoci ora sul **settore propriamente cinematografico**, può essere interessante analizzare le tendenze che si sono registrate nel mercato, specie alla luce del forte impatto che su di esso ha prodotto la pandemia da COVID-19. I dati in questione sono quelli prodotti annualmente nei [report di CINETEL](#) (i dati relativi al 2025 sono stati pubblicati a gennaio 2026).

Il **numero di film di nuova produzione proiettati in sala** [Fig. 4] oscillava, prima della pandemia, attorno a 550 all'anno, con una tendenza, rispetto al periodo precedente, in moderato e progressivo aumento. Nel 2020, momento di picco della crisi sanitaria, il valore si è bruscamente **dimezzato**, ma nel quadriennio successivo si è evidenziata

una crescita addirittura esponenziale, con un valore che ormai raggiunge le **1000 unità**, quasi il **doppio dei livelli pre-pandemici**.


Dinamiche di analogo tenore si riscontrano nella quota di film proiettati in sala di **produzione totalmente o parzialmente italiana** (Ita+COP), che sono stati 462 nel 2025, un valore pari a quasi il quadruplo di quello del 2010, e a più del doppio di quello del 2019. In termini relativi, la quota nazionale sul totale dei film di nuova proiezione è cresciuta da circa un terzo degli anni 2010-2014 a poco al di sotto della metà.

A seguire sono invece riportati i dati sulle **presenze in sala** [Fig. 4]. Qui l'impressione che si ricava sullo stato di salute del settore cinematografico nel suo complesso è parzialmente diversa. Se da una parte può certamente dirsi completamente **superata la drammatica fase del biennio pandemico** (2020-21), d'altra parte, assumendo un'ottica di più lungo periodo, il **numero di presenze del triennio 2023-2025** resta **nettamente inferiore** a quello medio che si registrava nella fase **conclusasi nel 2019**. Si è scesi da valori oscillanti in media attorno ai 90 milioni di presenze ad un valore stabile attorno ai 70 milioni.

Fig 4. Film proiettati e presenze nelle sale italiane

● Italia + COP ■ Totale

Film proiettati in sala



Presenze nelle sale cinematografiche

Valori in milioni di spettatori



Fonte: elaborazione su dati CINETEL

In questo quadro, tuttavia, il **cinema italiano sembra tenere il passo meglio di quello straniero**. Se si evidenzia anche per le pellicole italiane un calo consistente delle presenze in sala rispetto al 2010, i dati dal 2017 ad oggi, ivi compresa la fase pandemica, sembrano evidenziare una **maggior tenuta del prodotto nazionale**, quantomeno in termini relativi.

Nel 2025, le presenze in sala che hanno premiato film interamente o parzialmente italiani sono state oltre **22 milioni**, esattamente un terzo del totale: si tratta, in termini assoluti, del miglior dato dal 2016, ed in termini relativi, del secondo dato più alto dal 2012.

I dati che si sono evidenziati sinora, sia quelli relativi al comparto che quelli di mercato, evidenziano come il settore cinematografico e audiovisivo si trovi in una fase di transizione estremamente delicata, sulla quale esercita un ruolo sempre più rilevante **l'evoluzione nei consumi** provocata dalla diffusione ormai generalizzata delle **piattaforme streaming**.

Da una parte si assiste, a livello internazionale, ad una vera e propria **esplosione del numero di pellicole prodotte**, e proiettate, con tutte le conseguenze positive che ne derivano in termini di sviluppo del comparto. Dall'altra, **le presenze in sala faticano** a tornare ai livelli pre-pandemici.

Questo dimostra come una parte significativa delle risorse che stanno affluendo nel settore sia ormai **svincolata dal botteghino**, ma dipenda ormai dal ruolo svolto dalle piattaforme a pagamento, alle quali del resto, come recita la relazione AGCM del 2025, erano iscritti in Italia, nel 2024, oltre **25 milioni di utenti**. Si tratta di una cifra assai considerevole – se si pensa che il debutto di Netflix in Italia risale all'ottobre 2015 – e che è salita con un ritmo rapidissimo, soprattutto in epoca pandemica.

L'avvento di questa vera e propria **rivoluzione tecnologica**, e dei suoi protagonisti, è foriera di impatti significativi per tutti i segmenti della filiera cinematografica e audiovisiva tradizionale.

Si tenga presente, infatti, che il mercato della tv *on demand* è caratterizzato da una **forte concentrazione sul lato dell'offerta**: come risulta dalla relazione AGCM, nel 2025 la quota di mercato cumulata dei **tre principali operatori** (Netflix, Amazon e Disney+) ammontava a circa il **70 per cento**. Il potere negoziale di questi operatori, per motivi sia economici che tecnologici (il fatto, cioè, di poter produrre opere destinate alla proiezione *direct to platform*), è imponente, se confrontato con la parcellizzazione che caratterizza gli **altri segmenti della filiera**, in particolare quello della produzione.

Gli impatti che la “*fusion*” in corso tra settore cinematografico e audiovisivo produrrà sull'assetto del mercato andranno monitorati: si ricorda infatti che tra gli obiettivi che la legge n. 220 assegna al potere pubblico, vi è la garanzia del **“pluralismo dell'offerta”**, da promuovere, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, in ragione del suo stretto legame con il **pluralismo culturale**.

Per il momento tuttavia, gli **impatti della rivoluzione tecnologica** di cui si è dato conto sono stati, senza dubbio, **assai positivi**. Il bisogno di colmare le richieste di una **domanda di “opera audiovisiva”** enormemente allargatasi in conseguenza della diffusione di massa della televisione *on demand*, ha infatti retroagito fino all'origine della catena produttiva, aumentando capitali investiti e prospettive di guadagno: ecco spiegato perché, nonostante si assista ad un valore di presenze in sala inferiore a quello pre-pandemico, il numero di opere prodotte, e conseguentemente anche di quelle proiettate, è quasi raddoppiato nell'ultimo decennio. Questo si spiega con l'importanza crescente, dal punto di vista degli introiti generati, della fase di fruizione dell'opera successiva a quella della proiezione in sala.

È interessante notare come in questo nuovo quadro, la **produzione nazionale sembri muoversi perfettamente a suo agio**: sale il numero di prodotti italiani e, nonostante una concorrenza sempre più estesa, sale la quota di presenze in sala sul totale; salgono, con la produzione, anche numero di imprese, occupazione, fatturato e

valore aggiunto. Non solo: le opere italiane hanno successo anche in streaming, come testimonia la relazione AGCM 2025 che, citando il Netflix Engagement Report 2024, colloca le produzioni italiane al 13° posto a livello mondiale, con circa 700 milioni di ore di visualizzazione. E conseguentemente, come evidenza la stessa relazione, Netflix afferma di aver incrementato di oltre il 200 per cento gli investimenti in contenuti italiani negli ultimi due anni.

Il mercato è dunque nel pieno di una vera e propria crescita esponenziale.

Tuttavia, assumendo un'ottica più prospettica, il fatto che la filiera tradizionale partecipi delle conseguenze positive di questa crescita dipende dalla misura in cui continueranno ad esistere produttori realmente indipendenti.

In questo senso si configura come fondamentale la protezione offerta dalla mano pubblica, sia in termini di ammontare del sostegno economico che in termini di perimetrazione dello stesso.

Il legame tra la produzione indipendente, pubblicamente sostenuta proprio in quanto tale, e

i segmenti della filiera tradizionale che si collocano più a valle (distribuzione, proiezione) è plasticamente simboleggiato dal fatto che l'accesso al sostegno pubblico è possibile solo nel caso in cui il produttore dell'opera si impegni a garantire una finestra di sfruttamento esclusivo per la proiezione in sala (articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 15 del 22 gennaio 2025).


Il sostegno pubblico al settore

Passando ad analizzare il sostegno pubblico al settore, la fonte principale di informazioni ufficiali in merito è la relazione ministeriale trasmessa annualmente alle Camere.

Da essa si evince in primo luogo l'ammontare complessivo degli stanziamenti contenuti nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Come si vede, l'ammontare delle risorse complessivamente stanziate per il settore è salito dal 2017 al 2020, ha subito una impennata nel 2021-22, durante la fase pandemica, per poi iniziare a scendere progressivamente. [Fig. 5]


Fig 5. Stanziamento complessivo del Fondo per il cinema e l'audiovisivo



Si precisa che le risorse stanziate annualmente sono costituite sia da le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno di analisi, sia da eventuali avanzi delle annualità precedenti.

Fonte: elaborazione su dati MIC

Fig 6. Variazione % nella composizione interna del Fondo per il cinema e l'audiovisivo



Fonte: elaborazione su dati MIC

Nel grafico [Fig. 6] è mostrata la **ripartizione percentuale** delle risorse stanziate per tipologia di strumento di sostegno.

La porzione più consistente delle risorse citate è stata stanziata sotto forma di tax credit: tale quota è salita da poco più della metà (2017) a circa i tre quarti delle risorse annualmente stanziate (nel periodo 2020–2023), tornando poi bruscamente al 55 per cento nel 2024.

La quota di risorse erogata tramite le **varie tipologie di contributo diretto** è oscillata secondo una traiettoria opposta, e nel 2024 è tornata ad ammontare a circa un quarto del totale.

Come si può notare, l'**incremento delle risorse destinate al finanziamento del tax credit coincide**, cronologicamente, con la crescita esponenziale del comparto di cui si è dato conto sopra. Si tratta del **biennio pandemico**, il primo periodo nel quale è stato consentito lo “splafonamento”.

La relazione ministeriale riporta anche una cospicua mole di dati relativi alle risorse effettivamente erogate ogni anno, analizzate per singolo spezzzone della filiera: produzione, distribuzione, esercizio e promozione cinematografica. Sono


riportati dati dettagliati sull'importo medio erogato, nonché sul numero, sul profilo e sulla provenienza geografica dei beneficiari.

Tuttavia, il passaggio dalle risorse stanziate a quelle effettivamente erogate non è scontato: la procedura di assegnazione delle risorse è lunga e complessa e nel corso degli ultimi anni si è registrato un crescente ritardo nell'erogazione dei contributi rispetto all'anno finanziario di stanziamento delle risorse, anche in ragione dell'esplosione del numero di domande.

La relazione riporta numerosi e puntuali dati relativi all'effettiva erogazione, ma, a meno di non voler assumere una logica puramente “di cassa”, questo rende difficile operare un confronto razionale con il passato: ad esempio, è la stessa relazione ad evidenziare che il sensibile incremento che essa stessa registra in termini di risorse erogate nell'anno 2023 è “riconducibile allo slittamento dell'approvazione delle domande di tax credit di competenza del 2022” nei primi mesi dell'anno successivo.

Per poter disporre di informazioni meglio confrontabili nel tempo, è possibile però fare ricorso al rapporto “[I numeri del cinema in Italia](#)”, già

Fig 7. Numero di film italiani prodotti, ammissibili e non ammissibili



Fonte: elaborazione su dati MIC

sopra ricordato e anch'esso di origine ministeriale. Il vantaggio dei dati forniti in tale rapporto è che essi non forniscono informazioni sulle risorse effettivamente erogate in ciascun anno, ma sulle **risorse che sono state richieste per la produzione delle opere prodotte in quell'anno** (che sono tutte puntualmente censite dal Ministero in sede di classificazione, a protezione dei minori).

Come si capisce, il rapporto, al contrario della relazione, non consente di avere un quadro esauritivo della destinazione di tutte le risorse pubbliche messe in campo (ad esempio, il rapporto non contiene informazioni sulle risorse erogate in favore delle sale cinematografiche) ma consente invece di farsi una idea più precisa dell'**importanza del contributo pubblico** per quella che rappresenta la fase più delicata ed importante della filiera, che è quella iniziale, della **produzione** dell'opera.

Partendo dal **settore cinematografico** in senso stretto (dunque, i lungometraggi destinati alla previa proiezione in sala) è anzitutto opportuno segnalare che dall'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali in questione, a partire dal 2017 e fino al 2024, il **numero dei film italiani prodotti** ogni anno è passato da 235 a 400 [Fig. 7].

Si tratta degli stessi dati che si sono prima analizzati nella descrizione del comparto. In questo caso essi sono messi in relazione all'**ammissibilità a contributo** delle opere prodotte.

I film ammissibili a contributo sono 366 su 400: la quota di film di cui non si conoscono informazioni relative al budget (precondizione necessaria per essere ammessi alle diverse forme di sostegno, indirette o dirette) è scesa progressivamente da oltre un quarto del totale (2017–2020) a circa il 10 per cento (2022–2024), addirittura contraendosi in termini assoluti (in un quadro in cui, come si è visto, il numero di film complessivi è invece quasi raddoppiato).

Limitandosi ai soli film ammissibili, l'incremento in termini assoluti ha interessato sia i film prodotti integralmente con risorse italiane, sia quelli coprodotti. Tuttavia, è significativo notare [Fig. 8] come la **quota di film coprodotti è aumentata progressivamente** nel corso del tempo passando, tra il 2017 e il 2024, dal 15 per cento al 28 per cento dei film ammissibili (nel 2024, 103 film su 366).

Inoltre, all'interno delle coproduzioni, risulta progressivamente **in aumento**, negli ultimi anni, la quota di cosiddette **coproduzioni minoritarie**

Fig 8. Film italiani e coprodotti, per nazionalità della produzione



Fonte: elaborazione su dati MIC

(cioè quelle in cui la quota di costo di produzione coperta da risorse italiane è inferiore alla metà del budget dichiarato), che sono da ormai un biennio la metà delle coproduzioni totali (nel 2024, 50 film su 103).

A testimonianza del crescente ruolo delle coproduzioni minoritarie sta il fatto che i cosiddetti **film “di iniziativa italiana”** (che raggruppano i film totalmente italiani e quelli coprodotti con quota paritaria o maggioritaria), pur continuando a crescere in termini assoluti, sono leggermente calati in termini relativi, passando dal 96 per cento all’86 per cento dei film ammissibili tra il 2017 e il 2024 (316 su 366 film ammissibili).

Al di là di questi aspetti di dettaglio, questi dati dimostrano una **crescente apertura del mercato nazionale alle contaminazioni**, culturali ed economiche, con l’estero, senza che però questo abbia sinora comportato una riduzione della “produzione nazionale” in termini assoluti.



Il rapporto dà conto del numero di film, prodotti nei vari anni, per la cui produzione sono state formulate richieste di sostegno economico. Il **numero di film per cui sono stati richiesti**, da una parte, il tax credit, e dall’altra, le forme di **contributo diretto**, sono costantemente aumentate nel corso del periodo considerato. [Fig. 9]

Come prevedibile, l’estensione dell’utilizzo del tax credit denota una crescita perfettamente proporzionale a quella del numero di film ammissibili censiti ogni anno, il che dimostra lo **stretto legame ormai strutturatosi tra la produzione cinematografica italiana e questo strumento di sostegno**.

Anche l’utilizzo dei contributi di natura non fiscale, dopo una prima fase di stallo, è salito costantemente a partire dal 2021, in coerenza con il trend complessivo della produzione.

Venendo all’analisi dei volumi economici, il rapporto – limitandosi in questo caso al solo sottosinsieme dei film di iniziativa italiana – espone la **consistenza delle diverse fonti di finanziamento** per la produzione dei film registrati in ciascun anno. La somma delle diverse fonti di finanziamento (pubbliche e private) costituisce il totale del budget dichiarato ai fini dell’ammissione al contributo. [Fig. 10]

Anzitutto, va notato che i **costi dichiarati dai film di iniziativa italiana sono aumentati in modo davvero considerevole** tra il 2017 e il 2024, crescendo da 249 a 720 milioni di euro. Sia i contributi pubblici che quelli privati sono aumentati costantemente, a riprova della complementarità dei due ambiti e della vitalità del settore.



Fig 9. Numero film ammessi a sostegno pubblico per anno di produzione**Fig 10. Fonti di finanziamento per la produzione dei film di iniziativa italiana**

Fonte: elaborazione su dati MIC

Nel complesso, il **contributo dalle risorse pubbliche** alla copertura dei costi di produzione, dal 2017 al 2024, è rimasto più o meno costante, collocandosi attorno al **45 per cento del finanziamento complessivo**. Della componente di finanziamento pubblica, il **tax credit** costituisce lo strumento di gran lunga più rilevante, ed anche questo ha mostrato una crescita costante in termini di valore complessivo richiesto, salendo, in linea con il trend generale, dai circa 40 milioni del 2017 ai 235 milioni del 2024.

Il rapporto della DG Cinema si estende anche al secondo **segmento** del comparto, quello più propriamente **audiovisivo**, costituito dalle opere destinate alla visione diretta in tv o sulle piattaforme streaming, **senza la previa proiezione in sala**.

Anche in questo caso [Fig. 11] si è assistito ad un **incremento molto sensibile del numero di opere italiane ammissibili a contributo**, che sono passate dalle 106 del 2017 alle 262 dal 2024. In coerenza con quanto avviene da ormai quasi un decennio,

Fig 11. Opere audiovisive ammesse a sostegno pubblico per anno di produzione**Fig 12. Fonti di finanziamento per la produzione delle opere audiovisive di iniziativa italiana**

Fonte: elaborazione su dati MIC

per la quasi totalità delle opere prodotte è stato richiesto il *tax credit*. Nel 2024 questo è accaduto per 230 su 262 opere.

In questo settore [Fig. 12], il **peso del finanziamento pubblico è pari al 35 per cento dei costi**, leggermente meno rilevante in termini relativo rispetto a quello (come si è visto, pari al 45 per cento) esercitato nel settore cinematografico puro, ed è corrispondentemente **maggiorre il ruolo svolto dagli operatori privati**, tra cui

figurano le emittenti televisive e le grandi piattaforme *streaming*.

Tuttavia, la **principale fonte di finanziamento** è, anche nel settore propriamente audiovisivo, il *tax credit*: per dare una idea, esso nel 2024 ha contribuito alla produzione per 267 milioni di euro, mentre il contributo congiunto di emittenti TV e cosiddetti “Over the top” (la principale sotto-categoria delle fonti di finanziamento private) non ha raggiunto, nel medesimo anno, i 220 milioni di euro. ■



PARTE III

Focus: Le diverse linee di finanziamento

CAPITOLO 1

Il credito di imposta per la produzione

Premessa

L'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 15, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Il successivo comma 2 stabilisce che con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della medesima legge, sono stabilite le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili. In particolare:

- per le opere cinematografiche, l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento.
- per le opere audiovisive, l'aliquota massima del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.

In entrambi i casi, è fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta nei confronti delle imprese non

indipendenti o nei confronti di imprese non europee, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. Ai sensi del comma 3, per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5 della legge 220 del 2016, reca la disciplina attuativa di dettaglio del credito di imposta di cui all'articolo 15 della medesima legge è attualmente il [decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#).

Norme generali

Venendo alle disposizioni applicative attualmente vigenti, di seguito si riportano i principali contenuti del [decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#) (il testo consolidato è reperibile a [questo link](#)).

Il Capo I ed il Capo VIII del decreto interministeriale (articoli da 1 a 11, e articoli da 32 a 38) recano

Tax credit produzione: il quadro delle norme rilevanti

La disciplina attuativa del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, da ultimo ad opera della legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024, in particolare all'articolo 1, comma 869, per un approfondimento sulle modifiche ivi introdotte si rimanda alla lettura del relativo *dossier*). In linea generale, rispetto alle previsioni normative contenute nella legge istitutiva, le modifiche normative che si sono susseguite negli ultimi anni, hanno determinato, da un lato, un innalzamento delle aliquote del credito di imposta, e dall'altro, il riconoscimento di maggiore discrezionalità nella determinazione dell'aliquota stessa.

Per quanto riguarda la normativa ministeriale attuativa, i decreti interministeriali che hanno disciplinato il *tax credit* produzione nel corso dell'ultimo decennio, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono stati i seguenti:

- il [decreto interministeriale del 15 marzo 2018](#);
- il [decreto interministeriale n. 70 del 4 febbraio 2021](#), soppressivo del precedente;
- il [decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024](#), soppressivo del precedente, e recentemente modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#).

La vicenda dell'ultimo decreto interministeriale attuativo merita di essere sommariamente richiamata. Esso infatti è stato sin da subito criticato da numerosi esperti del settore cinematografico ed audiovisivo, che ne lamentavano in particolare le misure che producevano un innalzamento delle barriere all'accesso alle agevolazioni, soprattutto per le realtà produttive indipendenti e di piccola dimensione.

Il decreto interministeriale è stato impugnato da taluni operatori del settore dinanzi al TAR del Lazio, che a fine novembre 2024 ha **accolto in via cautelare** i ricorsi presentati, rinviando la decisione di merito ad una successiva udienza.

Nelle more delle decisioni della giustizia amministrativa, a quasi un anno dall'approvazione del decreto n. 225 del 10 luglio 2024, è stato pubblicato il [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#), finalizzato a dare risposta a talune delle criticità sollevate con i ricorsi.

Di seguito si riportano, sinteticamente, le principali innovazioni introdotte dal decreto correttivo:

- la **soppressione** dell'obbligo, per il richiedente, di sottoscrivere un accordo con una **primaria società di distribuzione**, ossia una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche nelle due annualità che precedono l'anno di riferimento;
- la **soppressione** del riferimento alla necessità di comprovare che una determinata percentuale dei costi di produzione dell'opera è stata coperta **con risorse di origine privata**;
- l'introduzione, ai fini di una maggiore **tracciabilità dei costi**, della previsione che tutte le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti di importo superiore ai 1.000 euro debbano riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono;
- l'introduzione dell'**obbligo di reinvestimento** di una quota proporzionale dei proventi derivanti dall'opera entro cinque anni dal riconoscimento definitivo del credito stesso, nello sviluppo, produzione o distribuzione sia in Italia che all'estero di una o più nuove opere "difficili";
- una significativa **riduzione dei requisiti** richiesti per avere accesso al beneficio in termini di **numero di proiezioni in sale cinematografiche**;
- la fissazione del termine massimo per la conclusione delle procedure di **riconoscimento definitivo del credito d'imposta ai 180 giorni dalla prima diffusione pubblica** dell'opera;
- una più chiara definizione dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici relativamente ai **diritti detenuti dal produttore sulla distribuzione digitale**, nei vari modelli in cui essa è oggi possibile (libera, libera con contenuti pubblicitari, a pagamento di un canone fisso, a pagamento per singola visione).

Il Tar Lazio, Sezione seconda quater, ha poi emesso le sentenze n. 14388, 14397, 14398, 14400 e 14404 dichiarando i ricorsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla luce delle modifiche apportate alla normativa secondaria con il decreto interministeriale sopra citato, condannando il Ministero della cultura e dell'economia e delle finanze a rifondere, alle parti ricorrenti, le spese di lite. ■

le definizioni e le disposizioni generali del provvedimento, volto a disciplinare nel dettaglio i crediti d'imposta riconosciuti alle **imprese di produzione** cinematografica e audiovisiva.

L'**impresa di produzione** è definita dal decreto come l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di **produzione e realizzazione di opere** cinematografiche e audiovisive ed è **titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera** ai sensi della legge sul diritto d'autore.

In particolare, sono ammessi al beneficio i produttori indipendenti originari.

Per produttore indipendente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera t) del decreto legislativo n. 208 del 2021, si intende l'operatore che svolge attività di produzione audiovisiva che non sia controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi, e che, alternativamente, o non abbia destinato per un periodo di tre anni più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore, o sia titolari di diritti secondari.

Per produttore originario si intende invece il produttore che svolge *in proprio* le seguenti attività: la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva; l'affidamento dell'incarico di

elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici; l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti.

Fermi restando i requisiti specifici previsti per le distinte tipologie di opera, elencati nei Capi successivi, i **soggetti richiedenti** devono possedere i seguenti **requisiti di ordine generale**: avere sede legale nello Spazio economico europeo; essere soggetti a tassazione in Italia; essere società di capitale con capitale sociale non inferiore a 40.000 euro (10.000 euro in relazione ai cortometraggi); essere enti a scopo di lucro, in possesso di classificazione ATECO J 59.11; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione; operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

In via generale, il credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive:

- che abbiano la **nazionalità italiana**;
- che abbiano i **requisiti di eleggibilità culturale**.

I criteri per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale

La Tabella A allegata al decreto interministeriale n. 225 del 2024 reca, distintamente per le opere di finzione, per i documentari e per le opere d'animazione (in tutti e tre i casi, sia che si tratti di opere cinematografiche, televisive o web), i **requisiti** previsti per il riconoscimento dell'**eleggibilità culturale** che, come si è visto, costituisce presupposto per il riconoscimento

del credito d'imposta. L'**eleggibilità culturale** è riconosciuta, con decreto direttoriale, ad esito di una valutazione nell'ambito della quale si attribuisce un punteggio in relazione ad una griglia di indicatori, corrispondenti ad un totale massimo attribuibile di **100 punti**, di cui 70 riferiti ai **contenuti** dell'opera e 30 alle attività di **produzione**. ▶

► Nel dettaglio, la **tabella A**, per quanto concerne le **opere di finzione**, con riferimento ai **contenuti (A)** dell'opera, distingue i seguenti cinque criteri: **A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera pubblica letteraria o teatrale italiana o europea (5 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, fantastiche, artistiche o culturali (30 punti); A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale, fantastica, artistica o culturale (25 punti); A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia o in Europa (si prevede che minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura devono essere ambientate in Italia o in Europa) ovvero A.4.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti); A.5 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge 482/99 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti).**

Sempre rispetto alle opere di finzione, con riferimento alla **produzione (B)**, si distinguono i seguenti otto criteri: **B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo: arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo) (3 punti); B.2 Riprese in studio in Italia (minimo il 20 per cento delle scene in interno contenute nella sceneggiatura devono essere girate in studi italiani. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti); B.3 Effetti digitali in Italia (4 punti); B.4 Effetti speciali in Italia (4 punti); B.5 Registrazione musiche in Italia (3 punti); B.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (5 punti); B.7 Lavoro di laboratorio in Italia (5 punti); B.8 Montaggio finale in Italia (3 punti).**

Per quanto concerne le **opere di documentario**, la **tabella A**, con riferimento ai **contenuti (A)** distingue i seguenti

quattro criteri: **A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali, artistici o culturali ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale o culturale (35 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee (20 punti); A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura devono essere ambientante in Italia o in Europa) ovvero A.3.2 Riprese in esterno in Italia (minimo il 15 per cento delle scene in esterno devono essere contenute nella sceneggiatura girate in Italia (10 punti); A.4 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura (Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (5 punti).**

Sempre rispetto alle opere di **documentario**, con riferimento alla **produzione (B)** si distinguono i seguenti sette criteri: **B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo: arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo) (4 punti); B.2 Effetti digitali in Italia (3 punti); B.3 Effetti speciali in Italia (3 punti); B.4 Registrazione musiche in Italia (3 punti); B.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (5 punti); B.6 Lavoro di laboratorio in Italia (4 punti); B.7 Montaggio finale in Italia (8 punti).**

Per quanto concerne le **opere di animazione**, la **tabella A**, con riferimento ai **contenuti (A)** distingue i seguenti sei criteri: **A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea (5 punti); A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, fantastiche, sociali, artistiche o culturali (20 punti); A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, fantastica, sociale o culturale (10 punti); A.4 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato per ►**

► bambini e giovani (**10 punti**); A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni. (**20 punti**); A.6 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio) (**5 punti**).

Sempre rispetto alle opere di animazione, con riferimento alla **produzione (B)** si distinguono i seguenti nove criteri: B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (a titolo esemplificativo: arredatore, art director, capo truccatore,

costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo) (**3 punti**); B.2 Pre-produzione in Italia (Model pack, storyboard) $\geq 50\%$ (**4 punti**); B.3 Lavoro di layout animazione in Italia in percentuale pari a $\geq 20\%$ (**4 punti**); B.4 Lavoro di lighting rendering compositing in Italia in percentuale pari a $\geq 50\%$ (**2 punti**); B.5 Effetti digitali in Italia (**2 punti**); B.6 Registrazione musiche in Italia (**4 punti**); B.7 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia (**4 punti**); B.8 Lavoro di laboratorio in Italia (**2 punti**); B.9 Montaggio finale in Italia (**5 punti**).

Come si vede dalla Tabella, su entrambi i piani, **Contenuto (A)** e **Produzione (B)**, sono premiati i prodotti che valorizzano la cultura e la tradizione italiana o europea e che sono ambientati, ripresi prodotti, montati in Italia o in Europa. L'opera è considerata culturalmente eleggibile in caso di ottenimento di **almeno 50 punti su 100**. ■

Come già previsto a livello legislativo, il credito di imposta è riconosciuto in misura **non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo** di produzione di opere audiovisive. Le **componenti del costo** complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al decreto. In generale, comunque, ai fini del calcolo del credito di imposta sono eleggibili gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia direttamente imputabili all'opera, per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione, i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione", "Attori principali", nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione e al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, i costi del personale, entro l'importo previsto nei rispettivi contratti collettivi, incrementato fino ad un massimo del venti per cento.

Non sono eleggibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (fatto salvo l'utilizzo riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali"), il compenso per la produzione ("producer fee") e le spese generali dell'impresa.

I crediti di imposta e le altre misure di sostegno pubblico **non possono superare**, complessivamente, **il 50 percento del costo dell'opera audiovisiva**. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni transfrontaliere a livello di Unione europea, al 100 per cento per le opere in coproduzione in ambito OCSE, e all'**80 per cento** per le **opere difficili** (documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori, cortometraggi che abbiano avuto costi di produzione al di sotto di una certa soglia oppure altre opere che siano state dichiarate non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato).

Altresì, il credito d'imposta è riconosciuto in misura non superiore a **9 milioni di euro** per opera, elevato a **18 milioni di euro** per opera nel caso in cui alla copertura dei costi concorrono, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi esteri.

Il produttore interessato a vedersi riconosciuto il credito d'imposta può presentare una **richiesta preventiva**, successivamente seguita da una richiesta definitiva, oppure direttamente la **richiesta definitiva**. I termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive sono stabiliti con decreto direttoriale, per ciascun anno finanziario.

A pena di decadenza dal beneficio, il **produttore è tenuto**:

- ad adempiere a specifici obblighi di **trasparenza**, anche tramite i propri distributori, in ordine ai dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera e alla sua fruizione da parte degli spettatori;
- ad assicurare che le opere siano diffuse al pubblico in modo da consentirne la **fruizione da parte delle persone con disabilità** (sottotitoli);
- a dichiarare espressamente quali siano le parti dell'opera ovvero le fasi di lavorazione dell'opera per le quali è stata utilizzata **l'intelligenza artificiale**, e a consentire agli autori, interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria opera, della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
- a far comparire nei titoli e nei materiali promozionali **il logo e il nome del Ministero della cultura**;
- a depositare presso la Cineteca nazionale **una copia**, anche digitale, dell'opera;
- a **reinvestire nello sviluppo**, nella produzione o nella distribuzione di una o più nuove **opere difficili**, una quota dei proventi dell'opera in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera, entro cinque anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta.

I crediti di imposta per la produzione previsti per le diverse tipologie di opere

Gli **articoli da 12 a 31** del decreto interministrale sono dedicati alla disciplina specifica del **tax credit produzione** con riferimento alle **varie tipologie di opere** ammissibili al sostegno (opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip). Per ciascuna tipologia di opera sono identificati i **requisiti specifici** previsti per l'ammissione al beneficio, le disposizioni concernenti le **aliquote** e le misure di dettaglio sui contenuti, sulle modalità e sui termini di **presentazione delle domande preventive e definitive**.

In linea generale, i requisiti specifici previsti per ciascuna distinta tipologia di opera prevedono che il produttore dimostri:

- di poter coprire in autonomia una determinata quota del costo di produzione dell'opera, salvo che le opere in questione non siano state destinate di contributi selettivi o di altri contributi europei;
- di disporre di accordi vincolanti con società di distribuzione tali da soddisfare determinati volumi di proiezione in sala (per le opere cinematografiche) o con emittenti televisive o con fornitori di servizi media e audiovisivi di dimensioni sufficientemente consistenti (per le opere televisive o web).

Il **Capo II** (articoli 12–15) è dedicato al **tax credit produzione per le opere cinematografiche** (o “film”). Per tali opere il credito di imposta è concesso nella misura del **40 per cento** del costo eleggibile di produzione. Sono previste aliquote parzialmente ridotte (al 35 per cento per la parte del costo eleggibile superiore a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000, e al 30 per cento per la parte di costo eleggibile superiore a euro 10.000.000) per le imprese indipendenti qualificabili come europee e con elevata capacità produttiva e finanziaria. L'aliquota è inoltre ridotta al 30 per cento del costo eleggibile di produzione, e comunque fino all'ammontare massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascuna impresa e del 15 per cento delle risorse annue stanziate a favore dei crediti d'imposta per la produzione, per le opere di nazionalità italiana realizzate da produttori non indipendenti e da imprese non europee.

Il **Capo III** (articoli 16–19) è dedicato al **tax credit produzione per le opere televisive e per le opere web**. Le opere in questione devono essere opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto. Per tali opere il credito di imposta è concesso nella misura del **25 per cento** del costo eleggibile. L'aliquota è **incrementata al 35 per cento** per le opere tv in coproduzione internazionale o di produzione internazionale (che non sia meramente

finanziaria), per le opere tv e web realizzate con apporto di risorse internazionali pari ad almeno il 30 per cento, per le opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto, e per le opere in associazione produttiva per le quali il produttore conservi la titolarità dei diritti per la distribuzione sui mercati digitali. Anche in questo caso sono previste riduzioni di aliquota per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria (una riduzione di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro e di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a 20 milioni di euro).

Il **Capo IV** (articoli 20–22) è dedicato al **tax credit produzione per i documentari**. Sono ammessi ai benefici i documentari cinematografici, documentari televisivi e web, di natura seriale e non seriale, di durata complessiva superiore a 20 minuti. Per tali opere il credito di imposta è concesso nella misura del **40 per cento** del costo eleggibile di produzione. Anche in questo caso sono previste riduzioni di aliquota per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria (una riduzione di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 600.000 e fino a euro 800.000 e di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 800.000 per le opere seriali; una riduzione di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 330.000 e fino a euro 440.000 e di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 440.000 per le opere non seriali). Per i documentari è prevista una maggiore flessibilità sul fronte del calcolo del costo complessivo di produzione, che può contenere, fino ad un massimo del 20 per cento, spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese europeo.

Il **Capo V** (articoli 23–26) è dedicato al **tax credit produzione per le opere di animazione**. Le opere in questione devono essere opere cinematografiche, televisive e web, di natura seriale e non seriale, di durata complessiva superiore a 20 minuti. Per tali opere, il credito di imposta è concesso nella misura del **40 per cento** del costo eleggibile di produzione. Anche in questo caso

Tax credit produzione

BENEFICIARI

Imprese ATECO J 59.11 tassate in Italia con capitale sociale non inferiore a 40.000 euro.

OPERE

Opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip, di nazionalità italiana e culturalmente eleggibili

ALIQUOTA

40%, salvo che per le opere tv e web (25-35%). Sono previste aliquote ridotte per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria

LIMITI

9 milioni per opera (elevati a 18, in caso di opere coprodotte con l'estero per almeno il 30% dei costi).

sono previste riduzioni di aliquota per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria (una riduzione di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3,9 milioni e fino a euro 5,2 milioni e di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 5,2 milioni per le opere seriali; una riduzione di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3 milioni e fino a euro 4,2 milioni e di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 4,2 milioni per le opere non seriali).

Il **Capo VI** (articoli 27–29) è dedicato al **tax credit produzione per i cortometraggi**, ossia le opere audiovisive aventi durata inferiore o uguale a 20 minuti. Le opere in questione devono essere cortometraggi televisivi e web, con costo massimo eleggibile non superiore a euro 200.000. Il credito di imposta è concesso nella misura del **40 per cento** del costo eleggibile di produzione.

Il **Capo VII** (articoli 30–31) è dedicato al **tax credit produzione per i videoclip**. Il credito di imposta è concesso nella misura del **40 per cento**, fino all'importo massimo di euro 80.000 per ciascuna opera. ■



CAPITOLO 2

Gli altri crediti di imposta

PARTE III

Credito di imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16 della legge 220 del 2016)

L' [articolo 16](#) della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 16, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5 della legge 220 del 2016, reca la disciplina attuativa di dettaglio del credito di imposta di cui all'articolo 16 è, attualmente, il [decreto interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025](#).

Esso contiene le disposizioni applicative in materia di crediti di imposta riconosciuti alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana.

Prima di esaminare la normativa riferita, rispettivamente, alla distribuzione nazionale e a quella internazionale, si espone la **disciplina comune**, di carattere generale, che trova applicazione per entrambi i canali di distribuzione.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le **definizioni e le disposizioni generali** del provvedimento volto a disciplinare nel dettaglio il credito di imposta per le imprese di distribuzione.

Il decreto definisce **distributore cinematografico in Italia**, l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, ossia, l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali, in uno o più ambiti geografici di riferimento, ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue la “**distribuzione in Italia**”, se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano, e la “**distribuzione all'estero**” se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. Nell’ambito delle attività di distribuzione in Italia, si definisce “**distribuzione cinematografica**” l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane.

Il decreto definisce inoltre il **distributore internazionale** e il **distributore indipendente**.

Il **distributore internazionale** è l’impresa cinematografica e audiovisiva licenziataria e/o mandataria dei diritti di distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive di qualunque genere, su territori diversi dai Paesi di origine dell’opera.

Il **distributore indipendente** è il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting.

Come già previsto a livello legislativo, le **imprese di distribuzione**, hanno diritto ad un credito di imposta, non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana. Il credito d'imposta è concesso, in relazione alle domande relative a ciascun anno, entro il limite complessivo delle risorse stabilite dal decreto di riparto annuale.

I **soggetti richiedenti** devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti **requisiti**: avere sede legale nello Spazio Economico Europeo; essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiore a 40.000 euro; essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; essere in possesso di classificazione ATECO J 59.13. In aggiunta a tali requisiti, i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro.

Il credito d'imposta spetta per la **distribuzione di opere audiovisive** che abbiano la **nazionalità italiana** e che abbiano i **requisiti di eleggibilità culturale**, e che non rientrino tra quelle escluse ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge. Pertanto, le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:

- i film**, in relazione alla **distribuzione cinematografica in Italia** e alla **distribuzione all'estero**;
- tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero**.

Inoltre, il credito d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva.

Il **Capo II** reca la disciplina concernente il **credito di imposta per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche**.

Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d'imposta comisurato ai **costi sostenuti** per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, come individuate, a titolo esemplificativo e non esauritivo, nella **Tabella n. 1** allegata al decreto.

Le spese di distribuzione elencate nella **Tabella 1** e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA riguardano: gli spazi pubblicitari, i materiali pubblicitari e marketing, l'ufficio stampa e promozione, l'edizione e realizzazione di copie.

Il credito d'imposta è calcolato sui **costi eleggibili**, in base alle seguenti aliquote:

- alle **prime proiezioni** in sala di opere cinematografiche si applica una aliquota pari al **30 per cento**;
- La predetta aliquota è incrementata:
 - al **40 per cento** per le prime proiezioni in sala effettuate nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e novembre di ciascun anno;
 - al **50 per cento** per le prime proiezioni in sala effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre di ciascun anno;
 - all'**80 per cento** per i **film difficili** dal punto di vista commerciale;
- per le **prime proiezioni in sala di opere difficili**, distribuite da società di distribuzione indipendente, le aliquote di cui alle lettere a) e b), n. i) e ii), sono incrementate di 10 punti.

Tali aliquote sono determinate anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5-bis, della legge n. 220 del 2016 che consente al Ministro della cultura, alla luce dell'andamento del mercato e delle necessità del settore, di **derogare**, con uno o più decreti, alle **percentuali** previste.

Il **limite massimo di credito d'imposta** che può essere riconosciuto per opera, in relazione alla distribuzione nazionale, è pari ad **1 milione di euro**.

Nel caso in cui negli accordi fra il distributore cinematografico ed il produttore dell'opera siano previste cessioni a garanzia di diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera medesima a favore del distributore, devono essere previste, a pena di inammissibilità, opportune clausole finalizzate a considerare il credito d'imposta nei rapporti economici e finanziari fra le parti, al fine di evitare che esso finisca per penalizzare il produttore.

Quanto ai **costi sostenuti** per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, ai fini del calcolo del credito d'imposta, **sono eleggibili i costi**: per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, o che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia, o che siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.

Il credito d'imposta spetta a condizione che **il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione** e non sia inferiore a **euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi**, fermo restando che, ai fini dell'ammissione al beneficio, il costo complessivo di distribuzione dell'opera non può eccedere la misura del **30 per cento del costo complessivo di realizzazione dell'opera**.

Il credito d'imposta per la distribuzione nazionale di opere è concesso a condizione che la relativa richiesta sia presentata dal distributore entro il termine di **centottanta giorni dalla data della prima proiezione** del film nelle sale cinematografiche. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: la comprova del pagamento delle spese di istruttoria; la certificazione dei costi; l'ammontare del credito d'imposta richiesto; il contratto di distribuzione; le

Tax credit distribuzione nazionale

BENEFICIARI

Imprese ATECO J 59.13, tassate in Italia con **patrimonio minimo di 40.000 euro**.

OPERE

Film destinati alla visione in sala, italiani e culturalmente eleggibili.

ALIQUOTA

Dal **30 al 50%** a seconda del mese di uscita; **80%** per le **opere difficili**. Percentuali aumentate del 10% se il distributore è indipendente da emittenti TV o fornitori di servizi media.

LIMITI

Credito **massimo 1 milione di euro** per opera; costo distribuzione massimo: **30% del costo totale**; costi eleggibili **minimi 40.000 euro** (20.000 per cortometraggi); richiesta entro 180 giorni dalla prima proiezione.

dichiarazioni con cui produttore e distributore attestano l'assenza di accordi tendenti a modificare l'assetto economico e finanziario stabilito con tale contratto; il piano finanziario definitivo.

Il **Capo III** reca la disciplina concernente il **credito di imposta per la distribuzione internazionale**.

Alle **imprese di distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva** spetta un credito d'imposta in misura pari al **30 per cento dei costi sostenuti** per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, come individuate, a titolo esemplificativo, nella **Tabella n. 2** allegata al decreto.

Il **limite massimo di credito d'imposta** che può essere riconosciuto per opera, in relazione al credito d'imposta di cui al presente articolo, è pari ad **1 milione di euro**.

Nella **Tabella n. 2** si precisa che i **costi** per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche

televisive e web di nazionalità italiana riguardano: realizzazione Master DCP con sottotitoli in lingua diversa dall’italiano; costi di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici; costi di viaggio e ospitalità di talents, delegati di produzione e rappresentanti; della società di vendita in festival e mercati internazionali; costi per eventi per il lancio del film all'estero; acquisto biglietti per le proiezioni a festival internazionali; addetto Stampa per la stampa internazionale e interpreti per i talents; costi per la submission dei film a festival internazionali; costi per realizzazione materiale promozionale, comprendente elaborazione grafica e stampa, traduzione testi per la realizzazione di brochures, presskits, pannelli, pagine pubblicitarie acquisto materiale fotografico quando non reperibile presso il produttore; acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi; produzione trailers e promo destinati a mercati esteri, incluso acquisto diritti per le musiche; costi per la realizzazione del sito web in lingua diversa dall’italiano; costi per fornitura materiali da contratto per vendite e documentazione.

Il credito d’imposta spetta a condizione che il **costo eleggibile di distribuzione dell’opera non sia inferiore ad euro 10.000**, fermo restando che, ai fini dell’ammissione al beneficio, il costo complessivo di distribuzione dell’opera **non può eccedere la misura del 30 per cento del costo complessivo di realizzazione dell’opera**.

Il credito d’imposta per la distribuzione internazionale spetta a condizione che, **entro diciotto mesi** dalla data di conferma della classificazione delle opere cinematografiche, ovvero dalla consegna della copia campione dell’opera televisiva o web, il distributore presenti la relativa **richiesta contenente**, a pena di inammissibilità: la comprova del pagamento delle spese di istruttoria; la certificazione dei costi; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; il contratto di distribuzione; le dichiarazioni con cui produttore e distributore attestano l’assenza di accordi tendenti a modificare l’assetto economico e finanziario stabilito con tale contratto; il piano finanziario definitivo.

Quanto ai **limiti di intensità d’aiuto**, il credito d’imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la **misura del 50 per cento** del costo complessivo di distribuzione dell’opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per la distribuzione di opere transfrontaliere a livello dell’Unione europea e al 100 per cento per la distribuzione di opere in coproduzione cui partecipino paesi in ambito OCSE.

La misura del 50 per cento è elevata all’80 per cento del costo complessivo per le **opere difficili**, ossia documentari, opere prime o seconde, opere di giovani autori, opere di animazione, aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 (ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi), o che siano state dichiarate non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

Entro **sessanta giorni** dalla ricezione della richiesta la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Tax credit distribuzione internazionale

BENEFICIARI

Imprese ATEOC J 59.13, tassate in Italia con **patrimonio minimo di 40.000 euro**.

OPERE

Opere cinematografiche o destinate a web/tv, italiane e culturalmente eleggibili.

ALIQUOTA

30%

LIMITI

Credito **massimo 1 milione di euro** per opera; costo eleggibile **non inferiore a 10.000 euro**; costo distribuzione massimo: **30% del costo totale**; richiesta entro 18 mesi dalla classificazione o dalla consegna della copia campione.

Il Capo IV reca la disciplina concernente l'utilizzo del credito di imposta e gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari.

In particolare, il credito di imposta può essere riconosciuto se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: la DGCA abbia comunicato il **riconoscimento della nazionalità italiana definitiva**, il **riconoscimento dell'eleggibilità culturale** e il **riconoscimento del credito d'imposta**. A pena di **inammissibilità** ovvero di **decadenza dal beneficio**, le opere cinematografiche e audiovisive devono essere **distribuite e diffuse al pubblico** in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione. Il beneficiario, a pena di **decadenza**, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il **logo** e il nome del **Ministero della cultura**, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Il credito di imposta **decade o viene revocato** qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda il requisito della nazionalità italiana o i requisiti di eleggibilità culturale e qualora non vengano soddisfatti o vengano meno gli ulteriori requisiti o adempimenti previsti nel decreto.

Credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico e per il potenziamento dell'offerta cinematografica (articoli 17, primo comma e 18 della legge 220 del 2016)

L'articolo 17, primo comma della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese dell'esercizio cinematografico**, ossia delle imprese che gestiscono **sale cinematografiche**.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta **in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento** delle spese complessivamente

sostenute per la **realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive**, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle **piccole e medie imprese**, l'aliquota massima può essere innalzata fino al **60 per cento**.

Il successivo articolo 18 della legge 220 del 2016 disciplina il credito di imposta previsto per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 18, si prevede che, per potenziare l'offerta cinematografica e in particolare **per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche**, agli esercenti delle medesime è riconosciuto un credito d'imposta **nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del **60 per cento** dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese.

Il successivo comma 2 stabilisce che il decreto di cui all'articolo 21 prevede **meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane** e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle **piccole sale cinematografiche** ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La norma di rango secondario che reca la disciplina attuativa del credito di imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 è, attualmente, il decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le **definizioni e l'oggetto** del decreto.

In particolare, il provvedimento reca la definizione di **impresa di esercizio cinematografico italiana**: è tale l'impresa che ha sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che gestisce almeno una **sala cinematografica** (uno spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a proiezione cinematografica e in possesso dei

requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente), o una **sala cinematografica storica** (la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1º gennaio 1980).

Il decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i **limiti di importo per opera** ovvero per impresa o gruppi di imprese, le **aliquote da riconoscere** alle varie tipologie di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali **differenziazioni dell'aliquota**. Il predetto decreto, inoltre, in relazione a determinati **costi eleggibili** o soglie di costo eleggibile, determina la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità di certificazione dei costi, il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare.

Il **Capo II** (articoli 3–8) reca la disciplina del credito d'imposta per gli **investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico**.

Il credito di imposta, come già previsto a livello legislativo, è riconosciuto alle imprese di esercizio in misura non inferiore al **20 per cento e non superiore al 40 per cento** dei costi complessivamente sostenuti per investimenti in sale cinematografiche. In favore delle **piccole e medie imprese**, l'aliquota massima può essere innalzata fino al **60 per cento**.

I **soggetti richiedenti**, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: operare con codice ATECO 59.14; avere sede legale nello Spazio Economico Europeo; essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la

Tax credit esercizio – Lavori

BENEFICIARI

Imprese ATECO J 59.14, tassate in Italia.

INTERVENTI

Investimenti per lavori di realizzazione di **nuove sale o di ristrutturazione** di sale esistenti. I lavori devono essere relativi a sale attrezzate per la fruizione da parte di disabili motori e sensoriali, e devono disporre di almeno 25 posti.

ALIQUOTA

30%, innalzabile fino al 50% per sale storiche, sale collocate in comuni sotto i 15.000 abitanti, sale che svolgono una funzione sociale. 60% in caso di PMI.

LIMITI

Credito **massimo 5 milioni**; costo eleggibile **non inferiore a 15.000 euro**; richiesta entro centoventi giorni dal termine dei lavori.

presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile la sala cinematografica cui sono correlati i benefici.

Inoltre, i soggetti interessati, oltre ai requisiti indicati, sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro

Il **credito d'imposta**, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, **spetta** in relazione a **lavori effettuati in sale** a condizione che: ciascuna sala cinematografica rispetti i requisiti di **accessibilità dei soggetti con disabilità motoria**; sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità **sensoriale**, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audiodescrizione o software disponibili per tali servizi; **svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi tre anni** decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di credito di imposta; realizzzi gli investimenti in relazione a schermi dotati di **almeno 25 posti**, ridotti a 20 posti nei

casi in cui l'intervento preveda la realizzazione di ambienti premium.

In via generale, alle imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al **30 per cento dei costi complessivamente sostenuti** per gli investimenti sulle sale cinematografiche, calcolato sui costi eleggibili previsti nella **Tabella A**, allegata al decreto.

La **Tabella A** stabilisce che sono costi eleggibili quelli concernenti: impianti di proiezione digitale e relativi accessori; impianti audio; impianti di climatizzazione; impianti e attrezzature di biglietteria automatica; impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale; impianti di innovazione digitale strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; arredi e poltrone strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; lavori edili ed elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale chiuse o dismesse, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotatione per la fruizione di audioguide e sottotitoli; lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; costi relativi all'acquisto dell'area o dell'immobile, entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), con riferimento esclusivo alla linea di intervento relativa a apertura nuove sale cinematografiche, ripristino di sale chiuse o dismesse o ristrutturazione finalizzata all'aumento del numero degli schermi; costi di progettazione, entro il limite massimo del 12 per cento del costo complessivo dell'intervento e comunque fino ad un valore massimo pari a 50.000 euro.

L'aliquota ordinaria del 30 per cento sopra illustrata, in presenza di determinate condizioni, subisce significativi **incrementi**, passando al **40**, al **50** e al **60** per cento. In particolare, secondo

quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto, la percentuale aumenta quando gli investimenti riguardano **sale storiche, sale cinematografiche** ubicate in Comuni, in cui sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti **lo stato d'emergenza**, sale cinematografiche situate in **Comuni con meno di 15.000 abitanti** privi di sale attive, oppure sale che svolgono una funzione culturale e sociale più ampia, oppure quando gli investimenti sono realizzati da **piccole e medie imprese**.

In ogni caso, il **credito d'imposta** riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese **non può essere superiore ad euro 5.000.000**. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta, **l'importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000**.

La **richiesta** per il riconoscimento del credito di imposta deve essere presentata dall'impresa di esercizio cinematografico entro il termine di **centoventi giorni dal termine dei lavori**. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: la comprova del pagamento delle spese di istruttoria; la certificazione dei costi; il certificato di regolare esecuzione dei lavori, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo e dichiarazione di conformità impianto o certificazione equipollente; l'indicazione del costo complessivo, del costo eleggibile definitivo dei lavori e dell'ammontare del credito d'imposta spettante; l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti; ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.

Per quanto concerne gli **obblighi delle imprese beneficiarie**, il decreto stabilisce che esse devono impegnarsi a programmare per **tre anni** dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di spettacoli di **film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 25 per cento dell'intera programmazione** effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non

più di due schermi cinematografici. Il mancato rispetto di tale obbligo preclude la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.

Il **Capo III** (articoli 9–15) del decreto in esame è invece dedicato al **credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica** che, come già previsto a livello legislativo, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 18 della legge, agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la **presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana** o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo.

Il credito d'imposta, a pena di **inammissibilità ovvero di decadenza**, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria e sensoriale. Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche possono **accedere al credito d'imposta** a condizione che la loro **programmazione** sia conforme ai seguenti criteri: l'intera proiezione dei film deve sempre aver avuto effettiva e completa esecuzione; i titoli d'accesso devono essere emessi in conformità alla vigente normativa fiscale; lo schermo deve esser dotato di almeno 25 posti, ridotti a 20 posti nei casi in cui si tratti di ambienti *premium*.

I **soggetti richiedenti** sono sempre le imprese dell'esercizio cinematografico i cui requisiti sono stati riepilogati nell'ambito della disciplina di cui al capo II del decreto.

Per quanto concerne la **determinazione** del credito d'imposta, esso è riconosciuto in misura pari al **30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche**, calcolato in base alle voci di costo indicate nella **Tabella B**, allegata decreto.

La **Tabella B** precisa che i costi eleggibili di funzionamento delle sale cinematografiche concernono:

a) **Costi relativi agli immobili** (imputazione al 100 per cento): A1) IMU (Imposta Municipale

Tax credit esercizio – Potenziamento offerta

BENEFICIARI

Imprese ATCO J 59.14, tassate in Italia, che gestiscono sale che programmano almeno 180 spettacoli per schermo all'anno (120 per le monosale, 40 per le sale all'aperto).

COSTI

Costi di **funzionamento** relativi agli immobili, alla **gestione** o all'**accesso** alle opere.

ALIQUOTA

30% dei costi di funzionamento, **aumentati al 40% o 50%** in caso di PMI o di microimprese. Ulteriori aumenti se la programmazione è almeno al 15% italiana, in caso di sale storiche, di sale collocate in comuni inferiori ai 15.000 abitanti, di sale che svolgono funzione sociale, o in caso di monosale.

LIMITI

Credito **massimo 9 milioni** per impresa; costo eleggibile **non inferiore a 10.000 euro**; richiesta da presentare annualmente, in relazione ai costi sostenuti l'anno prima.

Propria); IMI (Imposta Municipale sugli Immobili – prov. Autonoma Bolzano); IMIS (Imposta Immobiliare Semplice – prov. Autonoma Trento); ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma – Friuli Venezia Giulia); A2) Locazione; Affitto ramo d'azienda; A3) TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti); A4) Canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- b) **Costi relativi alla gestione** (imputazione al 100 per cento): B1) Personale; B2) Gas metano, gasolio, GPL; Elettricità; Acqua; B3) Servizi di pulizia;
- c) **Costi relativi all'accesso/acquisizione alle opere** C1) Costi relativi ai DEM: diritti di esecuzione musicale, di cui all'articolo 46 della legge 22 aprile 1941 n. 633, calcolati applicando a tali costi un moltiplicatore differenziato per quote di programmazione di opere italiane ed europee e tipologia di sala.

Come già visto, l'aliquota del 30 per cento sopra illustrata, in presenza di determinate condizioni, subisce significativi **incrementi**, passando al 40 per cento in caso di piccole e medie imprese, e al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi. Le aliquote sono ulteriormente incrementate: di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o (più del 10 per cento, in caso di monosale); di 10 punti percentuali per le sale storiche, per le sale che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana europea (più del 15 per cento, in caso di monosale), per le sale ubicate in Comuni in cui sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, per le sale cinematografiche ubicate in Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per le sale che prevedano un'offerta di eventi culturali in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

L'aliquota massima applicabile, **non può comunque essere superiore all'80 per cento dei costi ammissibili**, per gli aiuti non superiori a euro 2,2 milioni di euro, e a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Il costo eleggibile deve essere almeno pari ad euro 10.000.

Le sale cinematografiche che nel periodo 1° giugno – 31 agosto rimangono chiuse per un periodo complessivo superiore a 45 giorni (15 giorni in caso di multisala con almeno 5 schermi) sono soggette a una **riduzione del credito di imposta** riconosciuto pari al 15 per cento. Sono **esentate da tale riduzione** le sale chiuse a causa di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, e le sale cinematografiche che nel suddetto periodo aprono una sala all'aperto nello stesso comune o in comune limitrofo, purché gestite dalla medesima impresa.

Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d'imposta sono autorizzati

previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari. La decurtazione non si applica alle sale cui è riconosciuto un credito d'imposta inferiore ad euro 50.000,00 e, in ogni caso, l'importo del credito spettante dopo la decurtazione non può comportare un credito d'imposta riconosciuto inferiore ad euro 50.000,00. Il credito d'imposta è riconosciuto annualmente alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di **euro 9.000.000**.

Ai fini del **calcolo del credito d'imposta sono eleggibili**: i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia, oppure sostenuti nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa.

Il credito d'imposta è concesso a condizione che la relativa richiesta sia presentata dall'impresa a consuntivo in un'unica sessione annuale di ricezione delle domande, avviata di norma non prima del 1° marzo e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo al sostenimento dei costi di funzionamento relativi all'anno solare precedente. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: la comprova del pagamento delle spese di istruttoria; la certificazione dei costi; l'importo del credito d'imposta spettante.

Per quanto concerne gli obblighi dei beneficiari, ai fini dell'**accesso al credito di imposta**, l'impresa deve aver programmato nell'anno di riferimento un **numero minimo di 180 spettacoli** per schermo con emissione di titoli di accesso a pagamento, ridotto a **120 spettacoli per le monosale**, a **40 spettacoli per le sale all'aperto** e a 10 spettacoli per schermo per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.

Credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17, comma 2, della legge 220 del 2016)

L'[articolo 17, comma 2](#) della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione.

La fonte legislativa stabilisce che alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i **laboratori di restauro**, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle **spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore**.

Il [decreto interministeriale n. 71 del 5 febbraio 2021](#) reca le disposizioni applicative del credito d'imposta e reca la definizione di **industria tecnica e di post-produzione**. Tale è l'impresa che ha come oggetto prevalente l'offerta di servizi alle imprese cinematografiche e audiovisive, tra i quali: l'utilizzo degli studi cinematografici e televisivi; il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive; le attività di montaggio

e missaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, la correzione colore, l'elaborazione titoli, sottotitoli e audiodescrizione e i servizi di sviluppo e stampa; il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi.

Sono ammesse al credito d'imposta le industrie tecniche e di post-produzione che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, o quelle ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, con sede e nazionalità di un altro Paese europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolgano prevalentemente la propria attività e che siano soggette a tassazione in Italia.

Esse, inoltre devono essere costituite sotto forma di società di capitale ovvero costituite sotto forma di società di persone, e devono soddisfare i seguenti requisiti: capitale sociale minimo integralmente versato e patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a euro 40.000; svolgimento per una quota prevalente delle attività sopra elencate, intendendosi per tale lo sviluppo del fatturato d'impresa pari al 75 per cento del totale negli ultimi due anni o, per le imprese di nuova costituzione, lo sviluppo del fatturato d'impresa pari al 75 per cento del fatturato realizzato nel primo anno di attività.

Alle industrie tecniche e di post-produzione, che siano **micro o piccole o medie imprese**, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al **30 per cento delle spese** complessivamente sostenute per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro per ciascuna impresa o gruppo di imprese.

Alle industrie tecniche e di post-produzione, che, invece, **non siano micro o piccole o medie imprese** è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al **15 per cento** sempre nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a condizione che i lavori per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione siano realizzati in collaborazione con micro,

Tax credit post-produzione

BENEFICIARI

Industrie tecniche di post-produzione (almeno il 75% del fatturato a tali attività) tassate in Italia, con almeno 40.000 euro di patrimonio netto.

COSTI

Spese sostenute per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

ALIQUOTA

30% delle spese, se microimprese o PMI;
15% se imprese grandi.

LIMITI

Credito **massimo 1 milione** per impresa; richiesta da presentare entro 180 giorni dalla realizzazione dei lavori.

piccole e medie imprese che sostengono direttamente almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.

Sono **eleggibili**: i costi inerenti le spese del personale; i costi di progettazione, sviluppo e realizzazione di nuove soluzioni, prototipi, spazi e mezzi; i costi di acquisto, affitto, noleggio e leasing di strumentazione, attrezzature e software, immobili e terreni o parti di essi; i costi di ricerca e sviluppo legati all'utilizzo di nuove tecnologie e a progetti sperimentali regolarmente contrattualizzati; i costi di ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi e comunque altri costi direttamente imputabili agli investimenti.

Il beneficio non può superare **il limite del 50 per cento dei costi ammissibili** per gli investimenti realizzati da **micro, piccole e medie imprese**; tale limite è ridotto al 15 per cento per le altre imprese.

A pena di decadenza, l'industria tecnica e di post-produzione presenta, entro centottanta giorni dalla realizzazione dei lavori per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, richiesta per il riconoscimento del credito di imposta recante l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile degli investimenti sostenuti con attestazione della effettività e della congruità delle spese sostenute; l'ammontare del credito di imposta richiesto; il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Credito di imposta per l'attrazione in Italia degli investimenti (articolo 19 della legge 220 del 2016)

L'[articolo 19](#) della legge n. 220 del 2016 disciplina il credito di imposta per **l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi**.

Tale norma dispone che le imprese italiane di **produzione esecutiva e di post-produzione** in relazione a opere cinematografiche e audiovisive

Tax credit investimenti esteri

BENEFICIARI

Imprese italiane di produzione esecutiva e post-produzione ATECO J 59.11, tassate in Italia e con capitale sociale e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro, operanti su commissione di produzioni estere.

OPERE

Opere cinematografiche e audiovisive, o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana ma realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana. Necessario il riconoscimento dell'eleggibilità culturale.

ALIQUOTA

40% degli investimenti effettuati sul territorio italiano.

LIMITI

Credito **massimo 20 milioni di euro** per impresa; richiesta definitiva entro 180 giorni dal termine delle attività.

o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**, possono beneficiare di un **credito di imposta non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale**.

L'**attività di post-produzione**, così come definita dal decreto, è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione.

Il [decreto interministeriale n. 329 del 4 ottobre 2024](#) stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive **non aventi il requisito della nazionalità italiana**, realizzate utilizzando manodopera italiana o europea, su commissione di produzioni estere.

Le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti: sede legale nello Spazio Economico Europeo; essere soggetti a tassazione in Italia; essere società di capitale con capitale sociale non inferiore a 40.000 euro; avere un patrimonio netto non inferiore a euro 40.000 (tali limiti sono ridotti all'importo di euro 10.000 in relazione alla produzione di cortometraggio); essere enti a scopo di lucro, in possesso di classificazione ATECO J 59.11.

In aggiunta a tali requisiti, i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro e un massimo di 10.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli **investimenti effettuati sul territorio italiano per la produzione di opere audiovisive esterne** che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A allegata al decreto.

La **Tabella A** reca, distintamente per le opere di finzione, per i documentari e per le opere d'animazione (in tutti e tre i casi, sia che si tratti di opere cinematografiche, televisive o web), i **requisiti** previsti per il riconoscimento dell'**eleggibilità culturale** che, come si è visto, costituisce presupposto per il riconoscimento del credito d'imposta.

L'eleggibilità culturale è riconosciuta sulla base di una griglia di indicatori, corrispondenti ad un totale massimo attribuibile di **100 punti**, di cui 70 riferiti ai **contenuti** dell'opera e 30 alle **attività di produzione**.

L'opera è considerata culturalmente eleggibile in caso di ottenimento di **almeno 50 punti su 100**.

Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è **riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera** di cui alla tabella B allegata al decreto. Ai

costi sopra la linea riconducibili a persone fisiche fiscalmente non residenti in un Paese europeo, di cui alla citata Tabella B, è applicata l'aliquota pari al 30 per cento.

I benefici fiscali spettano, comunque, entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di **20 milioni di euro**. Al raggiungimento di tale limite non concorrono i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di opere audiovisive di nazionalità italiana.

Il **costo complessivo** di produzione dell'opera audiovisivo deve essere attestato dall'**impresa straniera committente**. Per essere ammesse a tali benefici, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva.

Le componenti del **costo complessivo** e del **costo eleggibile** dell'opera audiovisiva sono indicate nella **Tabella B** sopra citata. La Tabella B reca le **componenti del costo eleggibile** di produzione della singola opera. In particolare, si fa riferimento alle seguenti voci: sviluppo e acquisto di diritti; regia; cast artistico; pre-produzione e produzione; animazione; post-produzione e lavorazioni tecniche; spese generali; assicurazioni, garanzie e finanziamenti.

Ai fini del **calcolo del credito d'imposta**, sono computabili: le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, quelle per l'acquisto di beni e servizi sul territorio italiano da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, quelle sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa.

Per ottenere il credito di imposta l'impresa di produzione esecutiva o di post produzione può presentare una **richiesta preventiva**, successivamente seguita da una definitiva, oppure direttamente la **richiesta definitiva**. I termini e le

modalità di presentazione delle richieste sono stabiliti con decreto direttoriale, per ciascun anno finanziario.

Entro **trenta giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.

In caso di presentazione di una richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve comprovare l'**effettivo avvio delle lavorazioni** e la comprova del pagamento del contributo per le spese istruttorie. In caso di presentazione della sola richiesta definitiva, essa deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro centottanta giorni dal termine delle attività**. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal **legale rappresentante della società di produzione estera committente**. La DGCA comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante.

A pena di decadenza del beneficio, le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di **copertura assicurativa**: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.

Credito di imposta c.d. "esterno", per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (articolo 20 della legge 220 del 2016)

L'[articolo 20](#) della legge 220 del 2016 disciplina il **credito di imposta previsto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo**.

Tax credit esterno

BENEFICIARI

Imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per apporti in denaro versati a titolo di investimento per la produzione (tra 5% e il 49% del costo eleggibile).

OPERE

Opere cinematografiche che abbiano la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale.

ALIQUOTA

20% degli apporti versati in esecuzione di contratti di associazione con produttori indipendenti italiani. 40% nel caso di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi.

LIMITI

Credito **massimo 1 milione** di euro per **impresa** e di **2 milioni** di euro per **gruppo di imprese**. All'impresa esterna non deve essere restituito più del 70 per cento dell'apporto, e gli utili riconosciuti devono derivare dal solo sfruttamento economico dell'opera.

Tala norma prevede che alle **imprese esterne** al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima del 30 per cento, per **apporti in denaro** effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

L'aliquota massima è **elevata al 40 per cento** nel caso di apporto in denaro effettuati per lo sviluppo e la produzione di **opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi** di cui all'articolo 26 della presente legge.

Il [decreto interministeriale n. 152 del 2 aprile 2021](#) reca le disposizioni applicative del credito d'imposta e contiene la definizione di **impresa esterna**: i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di film che abbiano la **nazionalità italiana** e che abbiano i requisiti di **eleggibilità culturale** previsti per il tax credit produzione. Le opere eleggibili al credito d'imposta sono le **opere cinematografiche o film**.

Alle medesime imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **20 per cento** degli apporti in denaro versati a titolo di **investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio**, in esecuzione di **contratti di associazione** in partecipazione stipulati con **produttori indipendenti italiani**, fino all'importo massimo annuo di 1 milione di euro per impresa e di 2 milioni di euro per gruppo di imprese. L'aliquota è elevata al **40 per cento** nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i **contributi selettivi** di cui al citato articolo 26.

I crediti d'imposta spettano a condizione che gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario, che rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile, che all'impresa esterna non venga restituito più del 70 per cento dell'apporto (60 per cento, per le opere che abbiano ricevuto contributi selettivi), che gli utili riconosciuti all'investitore esterno derivino dal solo sfruttamento economico dell'opera, maturati dopo l'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico.

La **base di calcolo del credito d'imposta** corrisponde all'apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film ed entro i limiti della quota afferente al produttore cinematografico.

Per l'ottenimento del credito è **necessario presentare dapprima la richiesta preventiva** e successivamente la richiesta definitiva. La DGCA, entro **sessanta giorni** dalla ricezione della richiesta preventiva, verificata la disponibilità delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale del film

ai sensi del citato decreto. A pena di decadenza, il credito d'imposta spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere cinematografiche, l'impresa di produzione cinematografica presenti alla DGCA la **richiesta definitiva** prevista nel decreto medesimo.

L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del **trasferimento** dall'impresa di produzione cinematografica **all'associato delle risorse finanziarie** relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette alla DGCA la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l'importo del credito loro spettante. ■



CAPITOLO 3

I contributi automatici

PARTE III

Gli articoli dal 23 al 25 della legge 220 del 2016 recano la disciplina dei **contributi automatici**, mentre il [decreto ministeriale del 15 luglio 2021, n. 251](#), di cui si dirà appresso, reca le disposizioni applicative.

Quanto alla fonte legislativa, l'[articolo 23](#) prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede **contributi automatici** alle **imprese cinematografiche e audiovisive** al fine di concorrere allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. Una quota parte dei contributi automatici è destinata agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi, che costituiscono gli autori dell'opera sulla base delle disposizioni recate dalla legge sul diritto d'autore.

Gli importi riconosciuti alle imprese cinematografiche e audiovisive sono calcolati in base ai **risultati economici, culturali e artistici** e di **difusione presso il pubblico nazionale e internazionale** ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da esse prodotte o distribuite in Italia e all'estero, sulla base di una serie di **parametri** individuati dall'[articolo 24 della legge](#) e sulla base delle **disposizioni applicative**.

In particolare, per le **opere cinematografiche** si tiene conto degli **incassi ottenuti** nelle sale cinematografiche italiane, anche in rapporto ai costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti

Contributi automatici

BENEFICIARI

Produttori ATECO J 59.11 (nel caso di opere televisive e web, solo i produttori indipendenti), distributori nazionali o internazionali ATECO J 59.13, editori home entertainment ATECO J 59.1 o C 18.20.

OPERE

Opere di nazionalità italiana che abbiano i requisiti per il tax credit produzione (film, opere televisive e web, opere di ricerca e formazione; videoclip), nell'anno successivo a quello di prima diffusione al pubblico.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Sulla base dei risultati economici, culturali e artistici conseguiti dalle opere prodotte o distribuite, in applicazione di specifici parametri e di un articolato sistema a punti.

OBBLIGHI

I contributi sono erogati per concorrere alla copertura degli investimenti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale e la distribuzione home entertainment di nuove opere.

dal decreto ministeriale n. 251 del 2021, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le **piattaforme** di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di **riconoscimenti** in

rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto sopracitato.

Per le **opere audiovisive**, si tiene conto, in particolare, della **durata dell'opera** realizzata, dei relativi **costi medi orari** di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale, quali, fra gli altri, i **ricavi** derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le **piattaforme** di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di **riconoscimenti in rassegne e concorsi** internazionali di livello primario.

L'articolo 24 prevede inoltre che possono essere introdotti **meccanismi premianti** rispetto ai risultati ottenuti da **particolari tipologie di opere**, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in **determinati canali distributivi** e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero **su particolari mercati**.

Venendo ora alla disciplina di dettaglio, il **decreto ministeriale** sopra citato, composto da 17 articoli e 8 tavole, reca le disposizioni applicative dei contributi automatici e, più precisamente, individua: i **requisiti di ammissibilità** dei soggetti richiedenti, le **opere** che beneficiano dei contributi, la **determinazione degli importi** da accreditare, i **parametri** per la determinazione dei risultati economici, culturali e artistici.

Quanto ai **soggetti richiedenti**, il decreto stabilisce che possono accedere ai contributi:

- i **produttori** in possesso di classificazione ATECO J 59.11; nel caso di opere televisive e web, l'accesso è riservato ai soli **produttori indipendenti**;
- i **distributori cinematografici** in Italia in possesso di classificazione ATECO J 59.13;
- gli **editori home entertainment** in possesso di classificazione ATECO J 59.1 o C 18.20;

- i **distributori internazionali** in possesso di classificazione ATECO J 59.13.

I soggetti appena elencati devono avere sede legale nello Spazio Economico Europeo e al momento dell'utilizzo del beneficio, essere soggetti a tassazione in Italia, nonché essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Quanto alle **opere**, beneficiano dei contributi automatici, le opere audiovisive di **nazionalità italiana**, depositate presso la Cineteca nazionale, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta per la produzione (articolo 15 della legge n. 220 del 2016) e rientranti nelle seguenti tipologie: **film, opere televisive e web, opere di ricerca e formazione; videoclip**.

L'opera concorre al raggiungimento dei risultati economici, culturali e artistici per la prima volta . Per primo sfruttamento si intende la **prima diffusione al pubblico in Italia**, come definita all'articolo 2, comma 5, lettera f), del citato decreto.

I **risultati economici, culturali e artistici** sono dichiarati, a pena di inammissibilità, esclusivamente nella domanda relativa all'anno di ottenimento. Qualora i risultati siano stati conseguiti in anni precedenti all'anno di primo sfruttamento, essi sono dichiarati, a pena di inammissibilità, nella domanda relativa all'anno di primo sfruttamento. Sono inammissibili i risultati conseguiti nel quinto anno solare antecedente a quello di primo sfruttamento.

In caso di opere prodotte da due o più **produttori associati**, il **punteggio realizzato dall'opera** è ripartito proporzionalmente in ragione della quota dei diritti di utilizzazione economica dell'opera detenuta da ciascun produttore.

Nel caso di opere realizzate in regime di **coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale**, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare unicamente qualora la quota

dei diritti sull'opera detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 20 per cento, ridotto al 10 per cento in caso di coproduzioni multilaterali ovvero di coproduzioni bilaterali il cui costo di produzione complessivo sia uguale o superiore a 5 milioni di euro.

Quanto alle **risorse**, quelle destinate ai contributi automatici sono stabilite annualmente con il **decreto di riparto** del Fondo cinema e audiovisivo.

L'importo delle risorse disponibili riconosciuto annualmente alle imprese audiovisive è ripartito sulla base delle seguenti **quote** indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale: per i risultati conseguiti da **opere cinematografiche** il 63 per cento (di cui il 50 per cento per la sotto quota relativa ai risultati economici e il 50 per cento per la sotto quota relativa ai risultati culturali e artistici), per i risultati conseguiti da **opere televisive e web** il 18 per cento (di cui il 50 per cento per la sotto quota relativa ai risultati economici e il 50 per cento per la sotto quota relativa ai risultati culturali e artistici), per i risultati conseguiti da **videogiochi** il 4 per cento (in relazione ai risultati culturali e artistici sulla base di ulteriore decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 220 del 2016), per i risultati conseguiti da **opere di animazione** l'8 per cento (in relazione ai risultati economici, culturali e artistici), per i risultati conseguiti dai **distributori internazionali** il 5 per cento (in relazione ai risultati economici, culturali e artistici derivanti dalle vendite e prevendite su mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web), per i risultati conseguiti dagli **editori home entertainment** il 2 per cento (in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle transazioni in Italia delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero su piattaforme digitali).

I **cortometraggi cinematografici** concorrono alla sotto quota relativa ai risultati culturali e artistici conseguiti da opere cinematografiche, nel limite del 5 per cento della dotazione complessiva della predetta sotto quota.

L'**opera televisiva e web** che abbia avuto distribuzione cinematografica in Italia può concorrere anche alla quota delle opere cinematografiche esclusivamente riguardo ai risultati derivanti dalla distribuzione cinematografica medesima. Anche le **opere di ricerca e formazione** possono concorrere alla quota delle opere cinematografiche.

I contributi sono erogati alle imprese audiovisive sulla base dei **risultati economici, culturali e artistici** conseguiti dalle opere prodotte o distribuite, in applicazione dei **parametri** individuati dal decreto e ulteriormente specificati, per le singole tipologie di opere, nelle **tabelle allegate** al decreto medesimo.

Ciascuna impresa, ai fini dell'ottenimento dei contributi, provvede all'**apertura di una posizione contabile** presso il Ministero in cui confluiscono gli importi che l'impresa medesima matura annualmente e che costituiscono il **fondo potenziale dell'impresa**. Tali contributi devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno solare successivo all'anno in cui sono stati accreditati.

I contributi sono assegnati sulla di un **articolato "sistema a punti"**. Ogni impresa matura, per ciascuna delle quote e sotto quote appena illustrate, un **punteggio** complessivo calcolato sulla base dei risultati conseguiti da ciascuna delle tipologie di opere indicate (cinematografiche, televisive e web di animazione, home entertainment) applicando i relativi **parametri di calcolo economici, culturali e artistici**.

Per ciascun anno, è determinato il valore monetario unitario di un singolo punto relativo ad una specifica quota o sottoquota. Tale valore è dato dal rapporto, per ogni quota o sottoquota, fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutte le imprese richiedenti. L'importo da accreditare a ciascuna impresa è dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del singolo punto e il totale dei punti maturati dall'impresa medesima per ciascuna delle quote o sottoquote, in base ai rispettivi risultati economici, culturali e artistici.

L'importo da assegnare non può essere superiore:

- per opera, al 30 per cento** delle risorse previste in ciascuna sottoquota;
- per impresa, al 50 per cento** delle risorse previste in ciascuna sottoquota.

A titolo esemplificativo, si riporta il [decreto direttoriale n. 792 del 4 marzo 2025](#) concernente l'assegnazione dei contributi relativi alle domande anno 2021 sui risultati conseguiti nell'anno 2020.

I contributi automatici sono erogati per **concorrere alla copertura degli investimenti in nuove opere**, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito di imposta per le imprese di produzione e di distribuzione.

In particolare, i contributi sono erogati:

- per le **opere cinematografiche** relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione nazionale e internazionale e alla distribuzione home entertainment;
- per le **opere televisive e web**, relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione internazionale e alla distribuzione home entertainment.

Agli **autori** del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi spetta una **quota pari all'1,5 per cento**, per ciascuna delle categorie sopra elencate, degli importi accreditati nella posizione contabile dell'impresa di produzione in virtù dei risultati conseguiti dalle medesime opere.

A pena di **decadenza dei benefici** in questione, l'impresa di produzione o di distribuzione ha l'obbligo di inserire il logo del Ministero nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera nonché l'obbligo di depositare una copia della stessa, anche in formato digitale, una volta ultimata, presso la Cineteca nazionale. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

I contributi automatici e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva oggetto di reinvestimento. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le

produzioni transfrontaliere a livello di Unione europea, al 100 per cento per le opere in coproduzione in ambito OCSE e per le opere cosiddette difficili.

Quanto all'**attività di controllo** e all'applicazione delle **sanzioni**, Il Ministero, al fine di verificare la corretta fruizione dei contributi può disporre apposite verifiche, sia documentali sia tramite ispezioni *in loco*. Qualora accerti, a seguito dei controlli effettuati, l'indebita o l'illegittima fruizione, anche parziale, dei contributi, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. ■



CAPITOLO 4

I contributi selettivi

PARTE III

L'articolo 26 della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei **contributi selettivi**. La fonte legislativa stabilisce che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la **scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive**, nonché per le **sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva**.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergono contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare**, in base alla valutazione di una **commissione composta da esperti** nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con decreto ministeriale, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

Contributi selettivi

LINEE DI INTERVENTO

1. contributi per la scrittura di sceneggiature originali
2. progetti di sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web
3. produzione di opere difficili (opere prime e seconde o di giovani autori; documentari; cortometraggi; opere di animazione; opere di particolare qualità artistica; opere su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana)
4. produzione di opere audiovisive innovative
5. distribuzione nelle sale italiane di opere di nazionalità italiana
6. distribuzione in sala di film italiani in Paesi esteri
7. micro imprese di esercizio cinematografico che gestiscono sale storiche ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché sale gestite da imprese di nuova costituzione.

BENEFICIARI

Variano a seconda della linea di intervento.

OPERE

Opere di nazionalità italiana.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI:

In relazione al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti.

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le **modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi** e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#).

Tale decreto individua le **linee di intervento** finanziarie con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La fonte regolamentare stabilisce che i **contributi selettivi** alla produzione e alla distribuzione sono destinati esclusivamente alle **opere di nazionalità italiana** che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Una prima linea di intervento (articolo 7 del decreto ministeriale) prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** per la **scrittura di sceneggiature originali** con contenuto narrativo di finzione

o documentaristico, ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive o web.

I **soggetti destinatari** dei contributi concernenti tale linea di intervento sono cittadini italiani e dello spazio economico europeo fiscalmente residenti in Italia. Ciascun autore può presentare, singolarmente o assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione. Nel dettaglio, sono ammissibili **progetti di scrittura di sceneggiature**:

- a) originali e inediti ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l'autore sia titolare dei relativi diritti;
- b) scritti in italiano;
- c) di opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti;
- d) redatti secondo le specifiche tecniche indicate nel bando adottato annualmente dalla DGCA.

I contributi sono assegnati con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, direttamente agli autori beneficiari.

Una seconda linea di intervento (articolo 8 del decreto ministeriale) è destinata a sostenere **progetti di sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web**, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico.

I **soggetti** che possono presentare le richieste di contributo sono: imprese cinematografiche e audiovisive italiane che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia. Per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario.

Una terza linea di intervento (articolo 9 del decreto ministeriale) è destinata alla **produzione di opere di nazionalità italiana**, e in particolare, al sostegno di: opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori; documentari; cortometraggi; opere di animazione; opere

cinematografiche di particolare qualità artistica; opere cinematografiche, televisive e web su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana; ulteriori tipologie di opere eventualmente individuate nel decreto di riparto.

I **soggetti** che possono presentare le richieste di contributo sono le **imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione** che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia. Per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario.

Ai fini dell'**erogazione dei contributi**, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera è tenuta a consegnare alla DGCA entro il termine di 30 giorni dal completamento dell'opera la copia campione dell'opera medesima e a richiede il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva. Inoltre, è tenuta a consegnare una copia, anche digitale, dell'opera presso la Cineteca nazionale, secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 5 della legge 220 del 2016.

Una quarta linea di intervento (articolo 10 del decreto ministeriale) è destinata alla **produzione di opere audiovisive innovative** di nazionalità italiana.

I **soggetti** che possono presentare richiesta di contributo sono quelli già sopra citati, ossia le **imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione** che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia.

Una quinta linea di intervento (articolo 11 del decreto ministeriale) è destinata a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere la **distribuzione nelle sale cinematografiche italiane** di opere cinematografiche di nazionalità italiana. Un terzo delle risorse destinate a questa linea è assegnato in via prioritaria a film che abbiano ottenuto anche contributi per la produzione di cui alle due linee di intervento precedenti.

Una sesta linea di intervento (articolo 12 del decreto ministeriale) è destinata a sostenere le seguenti finalità: la **distribuzione in sala cinematografica di film italiani in Paesi esteri**; la **partecipazione** dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali **mercati internazionali**.

La DGCA provvede all'assegnazione dei predetti contributi a seguito dell'emanazione di uno o più bandi, avvalendosi di **Cinecittà S.p.A.** senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Cinecittà S.p.A., a valere su una quota parte delle risorse destinate alla distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, attua, per conto della DGCA, attività di diffusione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero, nonché ogni azione ritenuta efficace al fine di aumentarne la fruizione e la commercializzazione

In particolare, le attività e le azioni persegono l'obiettivo dell'internazionalizzazione delle imprese di produzione e distribuzione italiane, con particolare attenzione per le piccole imprese, mediante la partecipazione di dette imprese a festival e mercati di rilevanza internazionale ovvero a missioni commerciali e/o istituzionali. Tali attività o azioni sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base delle direttive impartite dalla DGCA, contenenti le indicazioni degli specifici interventi e delle relative spese ammissibili che non possono formare oggetto di rendicontazione alla DGCA nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dalla medesima società.

Una settima linea di intervento (articolo 13 del decreto ministeriale) è infine destinata prioritariamente alle imprese dell'**esercizio cinematografico** aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono **sale cinematografiche storiche** ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da **imprese di nuova costituzione**. Tali contributi sono concessi per sostenere una o più delle seguenti finalità: attività di diffusione della cultura cinematografica caratterizzate dal

radicamento sul territorio di riferimento; iniziative di coinvolgimento del pubblico giovanile; realizzazione di particolari iniziative tese a favorire l'intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche; realizzazione di particolari iniziative, anche nell'ambito di più ampi programmi di formazione professionale e di recupero, volte all'inserimento o al reinserimento culturale e sociale di soggetti, anche stranieri, con problemi di emarginazione; strategie di multi-programmazione.

Il Ministero, e, nello specifico, la DGCA, per ciascuna delle linee di intervento sopra elencate, sulla base delle risorse individuate nel decreto di riparto, **emana ogni anno uno o più bandi**, suddivisi eventualmente in più sessioni.

Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi riferiti ad altre linee di intervento.

La fonte regolamentare demanda ai **bandi emanati annualmente** dalla DGCA la disciplina riguardante: il riparto delle risorse, i soggetti richiedenti e i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione e valutazione delle richieste, la misura e le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi del beneficiario e le ipotesi di revoca e decadenza.

Per un approfondimento, è possibile consultare i decreti direttoriali: [2249](#), [2250](#) e [2251](#) del 9 giugno 2025 recanti le modalità di concessione dei contributi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive per l'anno 2025.

La **valutazione delle istanze e dei progetti** è effettuata da una **Commissione di esperti**, composta da personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi nelle previste sessioni di valutazione, tenendo conto della **qualità**

artistica e del valore culturale delle opere presentate applicando i criteri e sotto-criteri stabiliti nei bandi ministeriali annualmente adottati. Il Ministro della Cultura, con [decreto ministeriale n. 282 del 23 settembre 2024](#) ha nominato la Commissione di valutazione composta da 15 esperti. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

La DGCA può svolgere **controlli** e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco. Tali controlli sono finalizzati alla verifica e all'accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA può inoltre effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo ammissibile.

In caso di accertamento dell'**indebita fruizione**, anche parziale, dei contributi, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, oltre alla **revoca** del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni. ■



CAPITOLO 5

I contributi per la promozione e agli enti

PARTE III

I contributi per la promozione (articolo 27, comma 1)

L'articolo 27, comma 1, della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

I sostegni alla promozione sono aiuti di **natura selettiva** al pari di quelli disciplinati all'articolo 26, assegnati a fondo perduto da commissioni di esperti tramite appositi bandi.

Le **richieste di contributo** possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto** da una **commissione composta da esperti** nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.

Contributi per la promozione

LINEE DI INTERVENTO

1. Sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia.
2. Realizzazione di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi aventi rilevanza nazionale e internazionale.
3. Attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico italiano.
4. programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione.
5. Circoli, associazioni nazionali di cultura cinematografica e sale della comunità.
6. Potenziamento delle competenze nel cinema, nonché all'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (con Ministero dell'istruzione e del merito).

BENEFICIARI

Enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti AFAM, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria, cineteche, sale d'essai, scuole e accademie.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

In relazione al culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti.

Il Ministro della Cultura, con [decreto ministeriale n. 346 dell' 8 ottobre 2024](#) ha nominato la Commissione di valutazione composta da 15 esperti. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. In considerazione delle dimissioni presentate da alcuni membri della Commissione, il Ministro della cultura con il [decreto ministeriale n. 407 del 3 novembre 2025](#) ha integrato la predetta Commissione.

Le diverse linee di intervento in cui si concretizza il sostegno alla promozione cinematografica, già citate dall'articolo 27 in commento, sono meglio e più diffusamente articolate dal decreto ministeriale attuativo che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27, è volto a definire i **criteri e le modalità per la concessione dei contributi**, la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi alle attività di promozione è il [decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017](#), come modificato dal [decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020](#).

Le linee di intervento individuate sono le seguenti:

- i contributi destinati a sostenere le attività concernenti lo **sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva** in Italia, la promozione dell'internazionalizzazione del settore, la promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo, nonché, le ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e

occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo. Ai medesimi fini, sono ammissibili, su iniziativa del Ministro, progetti speciali a carattere annuale o triennale svolti in accordo con altri Ministri o con altri soggetti pubblici e privati. I **soggetti** che possono presentare domanda di contributo sono: enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria. Il bando per l'anno 2025 è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi destinati alla realizzazione di **festival, rassegne e premi** cinematografici e audiovisivi aventi rilevanza nazionale e internazionale. I **soggetti** che possono presentare il contributo sono enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria aventi come attività statutaria e attività principale la promozione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero. Il bando per l'anno 2025 è consultabile al seguente [link](#);
- i contributi destinati alla realizzazione di attività di **conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico italiano**. Le attività che possono essere finanziate con i predetti contributi a fondo perduto sono l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, il restauro, lo studio, la ricerca, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. I **soggetti** che possono presentare domanda di contributo sono le **cinecethe**. Il bando per l'anno 2025 è consultabile al seguente [link](#);
- i contributi destinati a sostenere la **programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione** realizzata dalle sale d'essai. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le sale d'essai, beneficiare della misura di sostegno, devono comunque aver svolto una programmazione di film d'essai per almeno il 60 per cento delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51 per cento per sale che hanno un solo schermo cinematografico ovvero due schermi

cinematografici. La DGCA effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori. L'ultimo bando adottato è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi erogati per la realizzazione di attività di **diffusione della cultura** cinematografica svolte dai **circoli** di cultura cinematografica, dalle **associazioni nazionali** di cultura cinematografica e dalle **sale della comunità**. Tali iniziative sono finalizzate a rafforzare, a livello nazionale e internazionale, la cultura cinematografica e audiovisiva nonché a valorizzare l'identità e la coesione culturale italiana. I soggetti legittimati a presentare richiesta di contributo sono: i circoli di cultura cinematografica (10 per cento delle risorse), le associazioni nazionali di cultura cinematografiche (80 per cento delle risorse), le sale della comunità in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando adottato annualmente (10 per cento delle risorse). L'ultimo bando adottato è consultabile al seguente [link](#).

Il decreto ministeriale demanda ai **bandi di volta in volta emanati** la definizione dei soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità, le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare; i criteri di valutazione dei progetti, i parametri per la determinazione del contributo, le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e i casi di riduzione, decadenza e revoca.

Con un **decreto autonomo**, da adottare di concerto con il **Ministero dell'istruzione e del merito**, sono invece stabilite le modalità tecniche per la concessione di contributi concernenti una distinta linea di finanziamento, quella riguardante il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'**alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini**.

In attuazione di quanto esposto sono intervenuti degli atti di intesa tra Ministero dell'istruzione e

il Ministero della cultura (da ultimo, quello di cui al [Protocollo d'intesa n. 7 del 22 luglio 2025](#)), sulla base dei quali è adottato, per ciascun anno scolastico, il **Piano nazionale cinema e immagini per la scuola** (da ultimo, si consulti il [Piano adottato per l'anno scolastico 2024/2025](#)). Il Piano può prevedere annualmente: l'emanazione di bandi di concorso destinati alle Istituzioni scolastiche e ad enti operatori del settore; la promozione di attività di formazione a favore dei docenti; azioni di comunicazione e di promozione delle attività del presente Protocollo; l'organizzazione dell'evento nazionale denominato "Giornate Nazionali Cinema per la Scuola".

A queste attività, sino al 2025, era destinata una quota pari ad almeno il **3 per cento della dotazione del Fondo**. La [legge di bilancio per l'anno 2026](#) ha soppresso tale vincolo di spesa.

I contributi agli enti (articolo 27, comma 3)

Una quota dei contributi di promozione a fondo perduto è elargita a sostegno delle attività citate all'articolo 27, comma 3, in favore di **taluni specifici enti**, che le svolgono nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico, il comma citato prevede che a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede all'erogazione di risorse da assegnare all'**Istituto Luce-Cinecittà srl** (oggi [Cinecittà S.p.A.](#), a seguito del cambio di denominazione deliberato dall'Assemblea dei soci del 23 luglio 2021) per la realizzazione del **programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC)** in attuazione del programma proposto dall'Istituto e approvato dal Ministro della cultura.

Il Ministro inoltre eroga risorse finanziarie alla [Fondazione La Biennale di Venezia](#) per lo svolgimento delle proprie **attività istituzionali** nel campo del cinema, in attuazione delle finalità di cui all'[articolo 19](#), comma 1-quater, del [decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19](#).

Tale ultima norma prevede che, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito

del Fondo unico per il cinema e l'audiovisivo. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Cinecittà

Ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 585–588, l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è stato trasformato nella società per azioni **Cinecittà S.p.A.** che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al medesimo istituto. Cinecittà S.p.A. ha sede a Roma ed è una società pubblica, con socio unico il Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF medesimo.

Tra le principali **attività svolte** dalla società, come si evince dallo [statuto](#), essa svolge attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi, e più in generale, della comunicazione e della formazione professionale, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e comunicazione sociale di rilevante interesse per collettività.

Svolge inoltre attività di promozione del settore della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni, proprie o di terzi, di iniziative di carattere culturale, nonché la partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi.

Provvede alla diffusione, la distribuzione, anche in com partecipazione con terzi, in Italia ed all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio e alla conservazione, all'adeguamento tecnologico, al restauro e alla valorizzazione, del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di proprietà della società, ovvero in gestione alla stessa.

La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo. Si segnala che al **"Progetto Cinecittà"** è destinato uno specifico Investimento, il 3.2, della Componente 3 (Turismo e cultura 4.0) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione,

CINECITTÀ

competitività, cultura e turismo) del **PNRR**. L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Il progetto è costituito da tre linee di azione:

- **Linea A:** Costruzione di 5 nuovi studi cinematografici e recupero di 4 studi già esistenti e degli annessi, comprese soluzioni ad alto contenuto tecnologico.
- **Linea B:** Investimenti innovativi per potenziare le attività produttive e formative del Centro sperimentale di cinematografia, compresi nuovi strumenti per la produzione audiovisiva, l'internazionalizzazione, gli scambi culturali e formativi; sviluppare infrastrutture (produzione virtuale live set) ad uso professionale e didattico attraverso l'e-learning, la digitalizzazione e l'ammodernamento del patrimonio edilizio e impiantistico, in particolare nell'ottica di favorire la trasformazione tecnologica e ambientale; conservazione e digitalizzazione del patrimonio audiovisivo.
- **Linea C:** Rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo, in 3 macro–aree professionali: imprenditoriale/manageriale; creativo/artistico; operai tecnici.

Le risorse stanziate sono 230 milioni di euro, da utilizzare integralmente entro il primo semestre del 2026.

Il MIAC – Museo italiano “Audiovisivo e Cinema” è un museo multimediale nel quale, attraverso **esperienze immersive, installazioni interattive e approfondimenti tematici** tra arte e cinema, è possibile conoscere l'immenso patrimonio audiovisivo italiano. Il museo, inaugurato nel 2019, occupa gli ambienti delle palazzine utilizzate originariamente per il Laboratorio di sviluppo e stampa, il Laboratorio meccanico e il Deposito delle pellicole cinematografiche.

La Biennale di Venezia

L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, è stato trasformato con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 in "Società di cultura La Biennale di Venezia". La Fondazione, come si evince dallo [statuto](#), ha sede a Venezia e ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti. È composta da diverse sezioni, tra cui la Mostra internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e i Festival internazionali di teatro, danza e cinema.



La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale creatività contemporanea, con le valutazioni di competenza della Direzione generale Spettacolo e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Centro Sperimentale di cinematografia

Il **Centro sperimentale di cinematografia**, nato nel 1934 su iniziativa dell'allora direttore generale per la cinematografia Luigi Freddi (che ribattezzò in tal modo la precedente Scuola di formazione superiore in campo cinematografico), e disciplinato, quale ente di diritto pubblico, dalla [legge 24 marzo 1942, n. 419](#), è stato trasformato in una fondazione di diritto privato (la [Fondazione Centro sperimentale di cinematografia](#)) ad opera del [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#).

La Fondazione è dotata di uno [statuto](#) che ne definisce le finalità, le attività, gli organi, e l'organizzazione interna.

Essa è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali.

La Fondazione promuove lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni.



La Fondazione, cura, inoltre, la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università. Promuove la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni.

Per il perseguitamento delle proprie finalità, la Fondazione si articola in due distinti settori di attività: la **Scuola nazionale di cinema** e la **Cineteca nazionale**, entrambi assoggettati ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati, rispettivamente, Preside e Conservatore.

La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Ulteriori risorse sono destinate alla **Fondazione Centro sperimentale di cinematografia** per lo svolgimento della propria attività istituzionale, in attuazione dell'[articolo all' articolo 9, comma 1, lettera b\)](#), e [comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#). Tali norme prevedono che per l'assegnazione dei contributi statali ordinari, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, essa presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, è assegnato, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.

Infine, nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto di riparto alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva, il Ministero provvede all'erogazione di contributi per il sostegno delle attività del anche nei confronti dei seguenti soggetti: [Museo nazionale del cinema](#) [Fondazione Maria Adriana Prolo–Archivi di fotografia, cinema ed immagine](#), della [Fondazione Cineteca di Bologna](#), della [Fondazione Cineteca italiana di Milano](#) e della [Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli](#). ■





CAPITOLO 6

Gli altri strumenti di sostegno

PARTE III

Il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. (articolo 28 della legge n. 220 del 2016)

L'articolo 28 della legge 220 del 2016 reca la disciplina riferita al piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. La norma citata prevede la costituzione di un'apposita **sezione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità. In particolare, la norma in questione prevede la **concessione di contributi a fondo perduto**, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie finalizzati alle seguenti linee di intervento:

- a) alla **riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse**, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) alla **realizzazione di nuove sale**, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) alla **trasformazione delle sale o multisale esistenti** in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

INTERVENTI SOSTENUTI

Riattivazione di sale chiuse o dismesse, specie se tutelate o ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, realizzazione di nuove sale, trasformazione delle sale o multisale esistenti finalizzata all'aumento del numero degli schermi; ristrutturazione sale o degli impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

BENEFICIARI

Imprese di esercizio soggette a tassazione in Italia, amministrazioni, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.

MISURA CONTRIBUTI

40% costo ammissibile per la riattivazione di sale chiuse o dismesse, per la realizzazione di nuove sale o per la trasformazione di sale esistenti finalizzata all'aumento degli schermi; 30% per la ristrutturazione. Le aliquote sono incrementate nel caso di microimprese e di Comuni di piccole dimensioni.

- d) alla **ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale**;
- e) all'**installazione**, alla **ristrutturazione**, al **rinnovo** di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

L'articolo 28 stabilisce inoltre che con decreto ministeriale sono definite le **disposizioni applicative** del Piano predetto.

Il decreto ministeriale attualmente vigente è il [decreto ministeriale n. 190 del 10 giugno 2025](#). Tale decreto definisce i soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e le altre condizioni per l'accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica. La DGCA emana annualmente un bando ai fini della presentazione delle richieste di contributo nel quale vengono definite le ulteriori specifiche applicative. Il **bando** adottato per l'anno 2025 e il [decreto direttoriale del 7 agosto 2025, n. 3019](#). Per l'anno 2025, il decreto di riparto delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025, ha previsto l'assegnazione di **20 milioni di euro** per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Ai sensi del dettato della stessa norma legislativa che regolava il Piano fino al 31 dicembre 2025, tale livello di finanziamenti rappresentava il **massimo possibile** su base annuale. A decorrere dal 2026, tale massimale è stato soppresso dalla **legge di bilancio per il 2026** e la determinazione della dotazione annua della sezione del Fondo in commento è stata demandata al **decreto di riparto annuale**.

Per quanto concerne i **soggetti beneficiari**, possono accedere ai contributi:

- le **imprese di esercizio cinematografico italiane** che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
- le **amministrazioni pubbliche** e soltanto per la realizzazione di nuove sale presso strutture ospedaliere e socio-sanitarie pubbliche o private convenzionate;
- gli **enti del terzo settore** e fondazioni o altri **soggetti pubblici**.

Il contributo, a pena di **inammissibilità ovvero di decadenza**, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente: rispetti i **requisiti di accessibilità** dei soggetti con disabilità motoria, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo; consenta la **fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità**; svolga l'**attività di proiezione cinematografica** e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni; programmi per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo pari al 25 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. La **misura del contributo**, è pari al **40 per cento** del costo ammissibile per la riattivazione di sale chiuse o dismesse, per la realizzazione di nuove sale o per la trasformazione di sale esistenti finalizzata all'aumento degli schermi; al **30 per cento** del costo ammissibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche; al **60 per cento** del costo ammissibile per la realizzazione di nuove sale presso strutture ospedaliere e socio sanitarie. Le aliquote sono incrementate di 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da microimprese e da Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sprovvisti di sale cinematografiche attive e 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese e da Comuni aventi popolazione fino a 100.000 abitanti, sprovvisti di sale cinematografiche attive.

I contributi assegnati sono **cumulabili** con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'ottanta per cento dei costi totali, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sono esclusi dalle misure di sostegno tutti gli interventi che hanno beneficiato di incentivi pubblici in misura pari o superiore all'80 per cento. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta nell'arco di cinque anni dei contributi sopra indicati.

Il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 29 della legge n. 220 del 2016)

L'[articolo 29](#) della legge 220 del 2016 reca la disciplina riferita al Piano per la **digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**. Tale norma prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo con la finalità di garantire **il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale**. In particolare, la norma in questione prevede la **concessione di contributi a fondo perduto**, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche alle **imprese di post-produzione italiane**, ivi comprese le **cine-teche**, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2017](#) sono state adottate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi e, in particolare, sono stati definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato. I contributi sono destinati ai **progetti di digitalizzazione** presentati dalle **imprese di post-produzione italiane** in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari ad almeno euro 40.000 e che abbiano realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento del proprio fatturato in attività di post-produzione cinematografica o audiovisiva, nonché dalle **cine-teche**, pubbliche e private, italiane.

Il progetto di digitalizzazione per il quale si richiede il contributo deve riguardare un materiale complessivo dalle seguenti **dimensioni minime**:

- in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari ad almeno 100 ore;

- in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 20 ore;
- in caso di materiali filmati e di film lungometraggi o cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali filmati e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.

Il progetto di digitalizzazione che viene presentato deve rispettare i **requisiti tecnici** individuati nella **tabella** allegata al citato e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dalla DGCA. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le opere o i materiali devono essere digitalizzati in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Ogni soggetto richiedente per ciascun anno può presentare una sola richiesta di contributo, corredata da specifica documentazione.

Il contributo è assegnato sulla base di una **graduatoria di progetti** redatta all'esito dell'**attività di valutazione**. Quest'ultima attività consiste nell'assegnare a ciascuna istanza un punteggio

Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

INTERVENTI SOSTENUTI

Progetti di digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di consistenza minima variabile.

BENEFICIARI

Imprese di post-produzione italiane ATECO J59.11 e J59.12, aventi un capitale versato pari ad almeno euro 40.000 e che abbiano realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per cento del proprio fatturato in attività di post-produzione, nonché le cine-teche italiane.

MISURA CONTRIBUTI

70% del costo del progetto

sulla base dell'esame della relazione e del progetto tecnico.

Sia alla **rilevanza culturale** del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare che alla **qualità tecnica** e alla professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, posso essere assegnati fino ad un massimo di 50 punti.

Il contributo è riconosciuto, secondo l'ordine della graduatoria, nella misura del **70 per cento del costo del progetto**, o di parte del progetto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle risorse previste per ciascun anno.

Ai fini della **determinazione del contributo**, sono **eleggibili le voci di costo** riguardanti le seguenti fasi di lavorazione: operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto; scansione digitale; eventuale trattamento di *digital clean* e *color correction*; eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una più efficace conservazione del materiale; acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il **contributo è cumulabile** con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto alla specifica opera per i contributi di cui all'articolo 27, qualora i predetti contributi si riferiscano alle medesime voci di costo.

Il decreto di riparto per l'anno **2025** di cui al decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025 ha destinato **3 milioni di euro** al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Ai sensi del dettato della stessa norma legislativa che regolava il Piano fino al 31 dicembre 2025, tale livello di finanziamento rappresentava il **massimo possibile** su base annuale. A decorrere dal 2026, tale massimale è stato soppresso dalla **legge di bilancio per il 2026** e la determinazione della dotazione annua della sezione del Fondo in commento è stata demandata al **decreto di riparto annuale**. ■

Conclusioni

Come si è argomentato nella Parte II del presente volume, il comparto cinematografico e audiovisivo italiano si trova ad operare in un contesto di transizione, indotta dalla diffusione generalizzata della **visione in streaming** dei contenuti audiovisivi.

Nuovi grandi operatori sono entrati nel mercato e **distinzioni** fino ad un decennio fa consolidate sono in via di superamento. Il mercato cinematografico e quello audiovisivo sono in via di **rapida fusione**, con tutto ciò che questo comporta sul fronte dei vari segmenti della filiera (produzione, distribuzione, proiezione).

Questa rivoluzione ha comportato delle **ricadute immediate**, perché il significativo allargamento della domanda ha aumentato le prospettive di ricavo, e quindi anche fatturato, investimenti, produzione, occupazione. Ed in questo contesto espansivo il **sistema produttivo italiano** si sta muovendo in termini positivi, mostrando una **notevole vitalità**: ha innalzato i propri livelli quantitativi riuscendo a **Mantenere le proprie quote di mercato** in un quadro di crescente concorrenza, aprendosi virtuosamente **alla cooperazione con l'estero**, e **diversificando i canali di distribuzione e le fonti di finanziamento**.

Tuttavia, la fase significativamente espansiva alla quale assistiamo è solo la prima ed immediata conseguenza di una dinamica assai più profonda, di mutamento vero e proprio del modello di consumo, che in un'ottica più prospettica potrebbe implicare ulteriori conseguenze per la **filiera cinematografica**, almeno per come essa è **tradizionalmente intesa**, nelle sue distinte fasi della produzione, distribuzione e proiezione.

Tali conseguenze hanno a che fare con la **presenza sul mercato degli "Over the top"**, e con l'eventualità che essa finisca con il **contrarre il tasso di pluralismo** che si riscontra nel segmento di mercato più importante del settore, quello della **produzione**. Peraltro, per motivi di natura puramente tecnica, queste possibili evoluzioni avrebbero ricadute immediate anche per gli altri settori della filiera **tradizionale**, che si collocano più a valle (distribuzione e proiezione), con tutto le immaginabili conseguenze in termini di fatturato e occupazione.

Proprio per garantire il **pluralismo dell'offerta** (come recita l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 220 del 2016), il legislatore ha stabilito di conferire al potere pubblico il compito di offrire una serie di strumenti di tutela e sostegno alla **produzione indipendente** e al comparto tradizionale circostante. Ciò in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, che assegna alla Repubblica il compito

di promuovere lo sviluppo della cultura, alla cui base si pone la rimozione degli ostacoli, di tipo anche economico, che possono limitare la produzione e la creatività artistiche. Il **sostegno economico pubblico** si rivela, in questo senso, uno strumento **prezioso**, perché unico realmente in grado di garantire agli operatori, al contempo, risorse certe e libertà d'espressione.

Sotto questi profili, la **legge n. 220 del 2016** e tutta la decretazione attuativa che da essa promana, e della quale il presente volume ha inteso fornire una ricostruzione sistematica, si è dimostrata **utile**, come dimostra la solida relazione che si è riscontrata tra la crescita del sostegno pubblico e lo sviluppo del comparto.

Ciò non toglie che vi siano **aspetti di problematicità**. Ci si riferisce in primo luogo alla **complessità** del quadro normativo vigente e all'eccesso di proliferazione e diversificazione delle procedure di assegnazione delle risorse. Una complessità dalla quale derivano altre dinamiche: il crescente **ritardo** che si è registrato nella erogazione dei fondi rispetto al momento di presentazione delle domande; una oggettiva **difficoltà di rendicontazione**, che si riflette inevitabilmente nell'intellegibilità dei dati contenuti nella relazione ministeriale annuale. A questo si aggiunge un aspetto più generale, di finanza pubblica, e relativo alla **spesa per il tax credit nel suo complesso**. Da questi punti di vista, le tendenze che si sono da ultimo registrate, con le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2026 e con la maggiore attenzione alla tracciabilità delle operazioni finanziarie e ai controlli che si riscontrano negli ultimi decreti ministeriali attuativi, costituiscono degli elementi potenzialmente positivi, i cui effetti sarà interessante valutare nel corso dei prossimi mesi. ■

**LE POLITICHE
PUBBLICHE
ITALIANE**

Il sostegno ai settori del cinema e dell'audiovisivo

Quadro normativo

Dati di contesto

Focus:
Le diverse linee di finanziamento

